



# Città di MOLFETTA

## Settore Territorio

ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.  
Art. 97 NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

### Serie 2

## RELAZIONI ADEGUAMENTO PRGC AL PPTR

### 2.C Norme Tecniche di Attuazione - Paesaggio (NTA-P)

Sindaco

**Tommaso Minervini**

Assessore all'Urbanistica

**Pietro Mastropasqua**

Dirigente settore territorio e RUP

Ing. **Alessandro Binetti**

Supporto esterno alla progettazione

Ing. **Mario Emilio de Gennaro**,  
Geom. **Alessandro de Robertis**  
Arch. **Giambattista del Rosso**,  
Ing. **Domenico Modugno**,  
Geom. **Vito Pappagallo**

Supporto tecnico esterno al RUP

## Sommario

(n.r. indica “non ricorre” con riferimento alla analoga numerazione delle NTA del PPTR);  
In Allegato “GLOSSARIO” di edilizia libera

<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>5</b>
	<b>CAPO I - FINALITÀ, CONTENUTI E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI.....</b>	<b>5</b>
	Art. 1 Principi e finalità .....	5
	Art. 2 Contenuti.....	5
	Art. 3 Elaborati costitutivi dell'Adeguamento.....	6
	Art. 4 Ruolo dell'Adeguamento.....	10
	Art. 5 Valutazione Ambientale Strategica.....	10
	<b>CAPO II - DEFINIZIONI .....</b>	<b>10</b>
	Art. 6 Disposizioni normative.....	11
	Art. 7 Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale.....	12
<b>TITOLO II</b>	<b>LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO .....</b>	<b>13</b>
	<b>CAPO I - PRINCIPI.....</b>	<b>13</b>
	Art. 8 Definizione .....	13
	Art. 9 Partecipazione e sussidiarietà.....	14
	Art. 10 Cooperazione e concertazione .....	14
	Art. 11 n.r.....	14
	<b>CAPO II - STRUMENTI.....</b>	<b>14</b>
	Art. 12 Strumenti di partecipazione e di governance.....	14
	Art. 13 n.r.....	14
	Art. 14 n.r.....	14
	Art. 15 n.r.....	14
	Art. 16 Generalità .....	14
	Art. 17 Intese con il Ministero.....	15
	Art. 18 Protocolli di intesa.....	15
	Art. 19 Accordi di programma .....	15
	Art. 20 I patti territoriali locali.....	15
	Art. 21 I progetti integrati di paesaggio .....	16
	Art. 22 Gli ecomusei.....	16
	Art. 23 Il contratto di fiume .....	16
	Art. 24 Strumenti premiali .....	17
	Art. 25 n.r.....	17
	Art. 26 Funzione del quadro conoscitivo nella pianificazione settoriale e locale.....	17
<b>TITOLO III</b>	<b>n.r.....</b>	<b>17</b>

<b>TITOLO IV</b>	<b>LO SCENARIO STRATEGICO</b> .....	<b>17</b>
<b>CAPO I</b>	<b>- OBIETTIVI</b> .....	<b>17</b>
	<i>Art. 27 Recepimento e perseguimento degli obiettivi generali del PPTR</i> .....	17
	<i>Art. 28 Obiettivi Specifici</i> .....	19
<b>CAPO II</b>	<b>- PROGETTI PER IL PAESAGGIO del PPTR e Adeguamento</b> .....	<b>21</b>
	<i>Art. 29 I progetti territoriali per il paesaggio regionale nel PPTR e recepimento nell'Adeguamento</i> .....	21
	<i>Art. 30 La Rete Ecologica regionale</i> .....	23
	<i>Art. 30bis La Rete Ecologica Comunale</i> .....	24
	<i>Art. 31 Il Patto città-campagna del PPTR</i> .....	24
	<i>Art. 32 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce</i> .....	24
	<i>Art. 33 La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri</i> .....	25
	<i>Art. 34 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali</i> .....	25
	<i>Art. 35 I Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali</i> .....	26
<b>TITOLO V</b>	<b>AMBITO PAESAGGISTICO, OBIETTIVI DI QUALITA' E NORMATIVE D'USO</b> .....	<b>26</b>
<b>CAPO I</b>	<b>- AMBITO PAESAGGISTICO</b> .....	<b>26</b>
	<i>Art. 36 Scheda d'ambito paesaggistico del PPTR</i> .....	26
<b>CAPO II</b>	<b>- OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO</b> .....	<b>27</b>
	<i>Art. 37 Recepimento degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso</i> .....	27
<b>TITOLO VI</b>	<b>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI</b> .....	<b>27</b>
<b>CAPO I</b>	<b>- GENERALITÀ</b> .....	<b>27</b>
	<i>Art. 38 Beni paesaggistici e ulteriori contesti</i> .....	27
	<i>Art. 39 Suddivisione in strutture e componenti</i> .....	29
<b>CAPO II</b>	<b>- STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA</b> .....	<b>30</b>
	<i>Art. 40 Individuazione delle componenti idrologiche</i> .....	30
	<i>Art. 41 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche</i> .....	30
	<i>Art. 42 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche</i> .....	30
	<i>Art. 43 Indirizzi per le componenti idrologiche</i> .....	32
	<i>Art. 44 Direttive per le componenti idrologiche</i> .....	33
	<i>Art. 45 Prescrizioni per i "Territori costieri"</i> .....	34
	<i>Art. 46 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"</i> .....	37
	<i>Art. 47 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. e della R.E.C.</i> .....	39
	<i>Art. 48 n.r.</i> .....	41
	<i>Art. 49 Individuazione delle componenti geomorfologiche</i> .....	41
	<i>Art. 50 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche</i> .....	41
	<i>Art. 51 Indirizzi per le componenti geomorfologiche</i> .....	42
	<i>Art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche</i> .....	42

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

Art. 53 n.r.....	42
Art. 54 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame" .....	42
Art. 54bis Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le aree di rispetto delle "Lame" .....	44
Art. 54ter Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "orlature di terrazzo" e loro fasce di rispetto ....	44
Art. 55 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Grotte" e la loro area di rispetto .....	44
Art. 56 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi" e loro area di rispetto .....	45
<b>CAPO III - STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE .....</b>	<b>47</b>
Art. 57 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico.....	47
Art. 58 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali .....	47
Art. 59 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali.....	47
Art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali .....	47
Art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali.....	48
Art. 62 Prescrizioni per "Boschi" .....	48
Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi.....	50
Art. 64 n.r.....	52
Art. 65 n.r.....	52
Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" (Canneti) .....	52
Art.67 Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e del controllo paesaggistico .....	53
Art. 68 Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici.....	53
Art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e siti a potenzialità ecologica e naturalistica comunale. ....	54
Art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette, dei siti naturalistici, dei siti a potenzialità ecologica e naturalistica comunale .....	54
Art. 71 n.r.....	55
Art 72 n.r.....	55
Art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di potenziale rilevanza ecologica e naturalistica comunale .....	55
<b>CAPO IV - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE .....</b>	<b>56</b>
Art. 74 Individuazione delle componenti culturali e insediative .....	56
Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative .....	56
Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative.....	56
Art. 76 bis - Disposizioni da osservarsi all'interno della Città consolidata:.....	59
Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative.....	62
Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative .....	63
Art. 79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico.....	64
Art. 80 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico.....	65
Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa .....	66

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL’ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

<i>Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’area di rispetto delle componenti culturali insediative.</i>	68
<i>Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali</i>	70
<i>Art. 84 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico</i>	72
<i>Art. 85 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi</i>	72
<i>Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi</i>	72
<i>Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi</i>	72
<i>Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi</i>	73
<b>CAPO V - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI</b>	<b>74</b>
<i>Art. 89 Strumenti di controllo preventivo</i>	74
<i>Art. 90 Autorizzazione paesaggistica</i>	74
<i>Art. 91 Accertamento di compatibilità paesaggistica</i>	75
<i>Art. 92 Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica</i>	78
<i>Art. 93 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica</i>	78
<i>Art. 94 Elenco delle autorizzazioni rilasciate</i>	78
<i>Art. 95 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità</i>	78
<b>TITOLO VII - ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO</b>	<b>79</b>
<b>CAPO I ADEGUAMENTO, VERIFICA DI COMPATIBILITA’ E COERENZA DEI PIANI</b>	<b>79</b>
<i>Art. 96 Parere di compatibilità paesaggistica</i>	79
<i>Art.97 Termini e procedimento per ulteriori varianti</i>	79
<i>Art. 98 n.r.</i>	79
<i>Art. 98 bis Coordinamento con altri strumenti di pianificazione.</i>	79
<i>Art. 99 n.r.</i>	79
<i>Art. 100 n.r.</i>	79
<i>Art. 101 Forme associative</i>	79
<b>CAPO II MONITORAGGIO</b>	<b>79</b>
<i>Art. 102 Monitoraggio</i>	79
<i>Art. 103 coerenza con gli indicatori regionali</i>	80
<i>Art. 104 Aggiornamento e revisione</i>	80
<b>TITOLO VIII - MISURE DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>80</b>
<i>Art. 105 Misure di salvaguardia</i>	80
<i>Art. 106 Disposizioni transitorie</i>	80
<i>Art. 107 n.r.</i>	81
<i>Art. 107 bis - Orti e giardini urbani privati</i>	81
<i>Art. 107 ter – Coerenza ai caratteri costruttivi della tradizione locale</i>	81
<i>Art. 107 quater - Misure per i territori a tipizzazione urbanistica: “verde urbano e territoriale” in agro e nell’ambito di Lama Cupa/Martina</i>	84
<i>Art. 108 Disposizioni finali</i>	87

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I - FINALITÀ, CONTENUTI E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI

#### Art. 1 Principi e finalità

1. L'Adeguamento del PRGC al PPTR, d'ora in avanti **"ADEGUAMENTO"**, è strumento di pianificazione generale comunale rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, con ogni effetto in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio considerato nel suo generale assetto secondo la sua più ampia definizione dettata in seno alla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 2000) e recepita al comma 1, art. 131, del D.Lgs. 42/04.
2. L'adeguamento persegue le finalità di tutela e valorizzazione nonché di recupero e riqualificazione paesaggistica, coerentemente al PPTR, del territorio comunale conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.
3. L'adeguamento, coerentemente col PPTR, persegue l'armonizzazione delle previsioni urbanistiche con la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio comunale, con la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, oltre che attraverso anche la promozione e realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità, sostenibilità e biodiversità.
4. Le finalità perseguite dal presente Adeguamento sono coordinate agli obiettivi generali e specifici del PPTR e di cui al Capo I del Titolo IV delle NTA di PPTR.

#### Art. 2 Contenuti

1. L'Adeguamento disciplina l'intero territorio comunale sia per gli aspetti urbanistici che paesaggistici.
2. Esso ne riconosce, valorizza e tutela, in ordine alle previsioni dimensionali, strutturali e programmatiche, gli elementi, gli aspetti ed i caratteri ambientali naturali e seminaturali peculiari dei luoghi ancorché derivanti dall'azione antropica e/o dalla loro interazione.
3. In particolare l'Adeguamento comprende, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/04 e smi (d'ora in avanti *Codice*) e del PPTR:
  - a) la ricognizione del territorio comunale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche strutturali ed ambientali e pertanto di quelle paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalla loro interrelazione;
  - b) la ricognizione dei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice ovvero:
    - b1) degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione e con le specifiche prescrizioni d'uso;
    - b2) delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché delle prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

d) la perimetrazione degli ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 143 lett. e) del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

e) il recepimento delle specifiche normative d'uso degli obiettivi di qualità che il PPTR attribuisce all'Ambito Paesaggistico della Puglia Centrale;

f) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) n.r.;

h) le misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio ancorché derivanti dal dimensionamento urbanistico, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) recepisce le linee-guida (già del PPTR) prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione del territorio comunale indicandone dettagli attuativi e misure incentivanti;

l) le misure di coordinamento con le previsioni dell'Area di Sviluppo Industriale (ASI), col Piano Regolatore Generale del Porto, Piano delle Coste, nonché col PAI e altri piani, programmi e progetti di settore e sviluppo economico.

4. In attuazione del PPTR sottopone a specifica normativa d'uso in ambito paesaggistico il territorio comunale comprensivo dei suoi beni paesaggistici ex art. 134 del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii. e ulteriori contesti di cui all'art. 143 lett. e) del medesimo D.Lgs.

5. I principali supporti cartografici di base sono:

a) carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 realizzata da volo aereo digitale del 2006, agg. 2011 e collaudata da IGM nell'ambito della realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (sistema di riferimento UTM 33 WGS84);

b) relativa ortofoto in scala 1:5.000;

c) immagini catastali aggiornate in tempo reale fornite dall'Agenzia del Territorio mediante link WMS.

### **Art. 3 Elaborati costitutivi dell'Adeguamento**

l'Adeguamento del PRGC al PPTR è costituito dai seguenti elaborati:

#### **Serie 1. Elaborati del PRGC**

1.A Relazione Generale del PRGC

1.1 Norme Tecniche di Attuazione Urbanistica

1.2 Regolamento Edilizio

1.D01 Inquadramento territoriale

1.D02 Stato dei Luoghi – CTR aggiornamento 2011

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

1.D03 PRGC Territorio Comunale

1.D04 Legenda

1.D04 Zone Omogene (da Tavola I a Tavola IX)

1.D05 Zone Omogene

1.D05bis Zone Omogenee, PAI e reticolo idrografico dell'adeguamento

1.D06 Progetto generale del PRGC su base CTR aggiornamento 2011 (da Tavola I a Tavola IX)

1.D06bis Progetto generale del PRGC su base CTR aggiornamento 2011, PAI e reticolo idrografico dell'adeguamento (da Tavola I a Tavola IX)

1.D07 Progetto generale del PRGC su base CTR aggiornamento 2011

1.D07bis Progetto generale del PRGC su base CTR aggiornamento 2011 e PAI e reticolo idrografico dell'adeguamento

**Serie 2. Relazioni Adeguamento PRGC al PPTR**

2.A Relazione Generale – Paesaggio (RGP)

2.B Relazione Ambientale

2.C Norme Tecniche di Attuazione - Paesaggio (NTA-P)

2.D Linee Guida paesaggistiche per gli interventi nelle aree della z.t.o. D4

2.E NTA del PAI, Atto di Indirizzo per la Messa in Sicurezza dei Territori a Rischio Cavità Sotterranee, scheda del Pulo di Molfetta

2.F Scheda PAE 0007 (già del PPTR con stralcio della pag. n.30471 della DGR 17 aprile 2018 n.623)

2.Fbis Scheda PAE 0111 (già del PPTR con stralcio della pag. n.30471 della DGR 17 aprile 2018 n.623)

**Serie 3. Struttura ricognitiva e valutativa dell'adeguamento**

(serie delle descrizioni strutturali di sintesi e delle Interpretazioni identitarie e statutarie)

3.1 Carta idrogeomorfologica dell'adeguamento

3.1bis Carta idrogeomorfologica condivisa con AdB del 2014/2015 (rif. D.G.C. n. 30 del 11/02/2015)

3.1ter Comparazione carta idrogeomorfologica dell'adeguamento con carta idrogeomorfologica AdB 2014/2015

3.2 La struttura ecosistemica

3.3 La valenza ecologica del territorio agricolo comunale

3.4 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione

---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- 3.4bis evoluzione della “forma urbis”
- 3.5 La “Carta dei Beni Culturali”
- 3.5bis Abaco dei Beni Culturali
- 3.6 il sistema delle città costiere del nord barese
- 3.7 Le morfotipologie rurali
- 3.8 Le morfotipologie dei tessuti edificati
- 3.9 Articolazione del territorio urbano e rurale
- 3.10 Infrastrutture territoriali
- 3.11 Uso del suolo agricolo
- 3.12 La struttura percettiva e della visibilità
- 3.13 Il paesaggio costiero comunale
- 3.14 Aree dell'art. 142 c.2 del Codice
- 3.a Schede di manufatti e costruzioni del patrimonio paesaggistico/beni diffusi del paesaggio agrario

**Serie 4. Lo Scenario strategico:**

- 4.1 Per il Patto città-campagna:
  - 4.1.1 Tavola sinottica del Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione (PAMv)
  - 4.1.2 Tavola informativa dell'Adeguamento sul PAMv
- 4.2 Per il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce:
  - 4.2.1 Tavola sinottica della rete ciclabile territoriale
- 4.3 Per la valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri:
  - 4.3.1 Tavola sinottica dell'Orlatura Costiera (“waterfront”)
  - 4.3.2 Tavola sinottica progetto per zona Torre Calderina
- 4.3 bis) per la valorizzazione della Rete Ecologica regionale, del sistema infrastrutturale per la mobilità dolce ed i sistemi territoriali per la fruizione dei beni paesaggistici:
  - 4.3 bis.1 Tavola sinottica progetto per Lama Martina
  - 4.3 ter) Tavola sinottica generale di “orientamento strategico” alla pianificazione territoriale: (sovrapposizione BP e UCP su tipizzazione di zona ex DM 1444/68)
- 4.4 Linee guida regionali (già del PPTR)
  - 4.4.1 parte prima - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- 4.4.1 parte seconda – Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili
- 4.4.2 Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)
- 4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane
- 4.4.4 Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia
- 4.4.5 Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture
- 4.4.6 Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali
- 4.4.7 Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette

**Serie 5. Scheda dell'Ambito Paesaggistico della PUGLIA CENTRALE (già del PPTR)**

**Sezione A: Descrizioni strutturali di sintesi**

A0: Individuazione e perimetrazione dell'ambito

A1: Struttura idro-geo-morfologica

A2: Struttura ecosistemico-ambientale

A3: Struttura antropica e storico culturale

**Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie**

B1 Ambito

B2: Figure territoriali e paesaggistiche che compongono l'Ambito

**Sezione C: Lo scenario strategico d'Ambito**

C1: I progetti territoriali per il paesaggio regionale

C2: Gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale

**Serie 6. Il sistema delle tutele (per le categorie di beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici per i quali trovano applicazione le presenti norme)**

**Tavole :**

**6.1 Struttura idrogeomorfologica**

6.1.1 Componenti geomorfologiche – da Tavola I a Tavola IX

6.1.2 componenti idrologiche – da Tavola I a Tavola IX

**6.2 Struttura ecosistemica e ambientale**

6.2.1 componenti botanico vegetazionali – da Tavola I a Tavola IX

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

6.2.2 componenti delle aree protette e dei siti naturalistici – da Tavola I a Tavola IX

**6.3 Struttura antropica e storico culturale**

6.3.1 componenti culturali e insediative – da Tavola I a Tavola IX

6.3.2 componenti dei valori percettivi – da Tavola I a Tavola IX

**Serie 7. Rappresentazione sinottica delle tutele paesaggistiche, PAI, e delle previsioni urbanistiche generali.**

**Tavola unica**

**Art. 4 Ruolo dell'Adeguamento**

1. L'Adeguamento realizza l'integrazione del paesaggio nelle politiche urbanistiche, di pianificazione del territorio comunale ed in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

2. Le previsioni dell'Adeguamento sono immediatamente cogenti ed individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi del Comune di Molfetta.

4. In attuazione del principio di leale collaborazione e al fine di realizzare forme di coordinamento del PPTR con lo strumento di pianificazione costituito dal presente Adeguamento, l'ente procedente in fase di elaborazione dello stesso, ha provveduto ad interessare il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d'ora in poi Ministero) nonché L'Autorità di Bacino e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, questi ultimi tramite Forum partecipativi.

**Art. 5 Valutazione Ambientale Strategica**

1.L'Adeguamento in quanto comportante <<modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all'adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni che non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione; >> ovvero modifiche che sono finalizzata unicamente all'adeguamento del PRGC alle previsioni del PPTR, secondo quanto stabilito dall'art.7 punto 7.2 lett- b) del R.R. n.18/2013 testé riportato, coerentemente a quanto disposto al comma 3, art. 5 delle NTA del PPTR, rientra tra i piani urbanistici comunali per i quali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 del citato Regolamento Regionale

2. Resta fermo che i Piani attuativi del presente Adeguamento, osservano la normativa nazionale e regionale in materia di VAS.

**CAPO II - DEFINIZIONI**

## Art. 6 Disposizioni normative

Le disposizioni normative dell'Adeguamento, anche al fine di conformarsi al quadro processionale e strutturale delle disposizioni regionali già vigenti, sono formulate in analogia con le NTA del PPTR ricalcandone l'articolazione in indirizzi, direttive, prescrizioni, misure di salvaguardia e utilizzazione.

Le presenti NTA si "allineano" alle NTA del PPTR con ricorso ad identica successione numerica degli articoli e loro struttura interna e la dicitura "non ricorre" per taluni articoli, commi e/o lettere, è adottata al fine di garantire tale allineamento.

Le presenti NTA recepiscono le linee guida del Piano regionale.

Sotto il profilo metodologico tale scelta rappresenta la piena adesione alla struttura "normativa" del PPTR, considerata idonea a perseguire l'obiettivo di radicare il principio di primaria rilevanza del Paesaggio in relazione ai modelli insediativi delle comunità sul territorio; modelli, questi ultimi, configurati e/o previsti attraverso gli strumenti di pianificazione generale comunale.

### Pertanto le presenti NTA si articolano in:

**1a)** indirizzi, direttive, prescrizioni, misure di salvaguardia e utilizzazione; sono analoghe alla articolazione e declinazione delle NTA del PPTR in modo da facilitarne il raffronto ed il ricongiungimento.

**1b)** linee guida: l'Adeguamento recepisce le linee guida del PPTR.

**2.** Gli **indirizzi** sono disposizioni che indicano ai soggetti pubblici e privati, gli obiettivi generali e specifici da conseguire attraverso piani e progetti attuativi dell'Adeguamento.

**3.** Le **direttive** sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'Adeguamento attraverso altri strumenti, tra i quali quelli attuativi, concernenti il territorio comunale e/o sott'ordinati di pianificazione, programmazione e/o progettazione, nei quali devono essere recepite.

**4.** Le **prescrizioni** sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti.

**5.** Le **misure di salvaguardia e utilizzazione**, relative agli ulteriori contesti come definiti all'art. 7 co. 7 in virtù di quanto previsto dall'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.

**6.** In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice le **linee guida** (le stesse del PPTR) sono **raccomandazioni** per orientare l'attuazione dell'Adeguamento nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e Interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme; ove direttamente richiamate ad applicarsi nelle presenti norme, vanno osservate secondo principio per il quale è consentito tutto ciò che non sia espressamente vietato. Eventuali particolari condizioni che non ne consentano la piena applicazione, vanno rappresentate in progetto con apposita perizia asseverata a firma di tecnico abilitato; in detta perizia saranno puntualmente indicate le ragioni della totale e/o parziale inapplicabilità dei dispositivi unitamente ad eventuali misure tecniche compensative di analoga efficacia, misure compensative che potranno essere prescritte anche in fase istruttoria comunale.

**7.** Ai sensi dell'art. 145, comma 4, del Codice ed in coerenza col PPTR, i limiti alla proprietà derivanti dalle previsioni contenute nell'Adeguamento non sono oggetto di indennizzo.

**8.** Le presenti Norme Tecniche di Attuazione – Paesaggio (NTA-P) sono applicate in "combinato" con le NTA urbanistiche e loro allegati, quali norme sussidiarie (complementari/integrative).

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- 8.1)** Sono fatte salve le previsioni di natura urbanistica dello strumento di pianificazione generale comunale.
- 8.2)** L'Adeguamento non interferisce con il Piano Regolatore Generale del Porto.
- 8.3)** Resta fermo il rispetto delle NTA del PAI e/o di altre norme e Piani sovraordinati rispetto alla pianificazione generale urbanistica comunale.

## **Art. 7 Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale**

**1. Patrimonio territoriale e paesaggistico:** per patrimonio territoriale si intende l'insieme interagente di sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata - sedimenti materiali (naturalistici, neoeosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni culturali e paesaggistici) e sedimenti cognitivi (saperi e sapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, modelli socioculturali).

Per patrimonio paesaggistico si intende l'insieme dei valori del patrimonio territoriale percepibili sensorialmente che consente di riconoscere e rappresentare l'identità dei luoghi. La rappresentazione identitaria dei luoghi è pertanto una rappresentazione patrimoniale del territorio come bene comune.

Il patrimonio territoriale e paesaggistico, la cui rilevanza è misurata attraverso elementi estetico-percettivi, ambientali-ecosistemici, storico-strutturali e socioculturali, ha un valore di esistenza, che riguarda la possibile fruizione dei beni patrimoniali da parte delle generazioni future; e un valore d'uso in quanto sistema di risorse essenziali che consentono la produzione di ricchezza durevole e sostenibile, a condizione di garantire nel tempo il valore di esistenza del patrimonio stesso.

**2. Statuto del territorio:** Lo statuto del territorio delinea l'insieme degli atti costitutivi dell'autoriconoscimento identitario di una società insediata. Questi atti sono: la descrizione, la interpretazione e la rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e delle figure territoriali che ne caratterizzano le strutture morfotipologiche, facendo specifico riferimento alla figura territoriale della Piana Olivicola del Nord Barese, entro cui è compreso il territorio comunale di Molfetta; l'elaborazione delle invarianti strutturali che ne connotano le regole generative, di manutenzione e trasformazione del patrimonio stesso. Le condizioni d'uso, fissano le condizioni affinché il patrimonio territoriale si collochi in futuri scenari indirizzati allo sviluppo durevole ed auto sostenibile. In tale cornice l'Adeguamento costituisce atto statutario 'strategico' per la città di Molfetta.

**3. Invarianti strutturali:** Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono l'identità di lunga durata della struttura territoriale comunale. Esse compongono il sistema degli elementi conformativi dei processi e delle regole di crescita urbana e antropizzazione dell'agro in relazione alle dinamiche coevolutive fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.

Le invarianti strutturali, a partire dall'interpretazione degli elementi costitutivi e relazionali della struttura morfologica territoriale di lunga durata, ne descrivono le regole e i principi che la hanno generata (modalità d'uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e la hanno mantenuta stabile nel tempo; tramite la definizione del loro stato di conservazione e/o di criticità, descrivono le regole che ne garantiscono la riproduzione a fronte delle trasformazioni presenti e future del territorio.

La definizione delle invarianti strutturali interessa tutto il territorio comunale e costituisce quadro degli elementi primari della sua struttura geografica, ambientale e sociale; costituisce, pertanto, riferimento morfo-funzionale di formazione ed attuazione dell'Adeguamento anche con riferimento ai criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), ai sensi della L.R.27 luglio 2001, n. 20, art. 4."

**4. Ambito paesaggistico:** L'ambito paesaggistico rappresenta parte di una articolazione del territorio regionale ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice.

Il PPTR, ha individuato l'ambito paesaggistico nel quale il territorio del Comune di Molfetta ricade (Puglia Centrale) attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori quali:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- la conformazione storica della regione geografica interessata;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, contesto delle reti di città d'area vasta, infrastrutture, strutture agrarie;
- Il tipo di figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

L'ambito paesaggistico, rappresentato sinteticamente con schemi, è articolato in figure territoriali che rappresentano le unità minime paesistiche. La figura territoriale della Piana Olivicola del Nord Barese, entro cui è compreso il territorio comunale di Molfetta, definisce l'identità territoriale e paesaggistica dell'ambito in cui il suddetto comune è localizzato, dal punto di vista dell'interpretazione strutturale.

Le figure territoriali e le relative invarianti strutturali comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa. L'interpretazione strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare, in un quadro di riferimento coerente, l'insieme degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso.

**5. Figura territoriale:** Per "figura territoriale" si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente l'identità ambientale, territoriale e paesaggistica. La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le "invarianti strutturali" della stessa.

**6. Beni paesaggistici:** sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all'art. 134 del Codice. Essi sono delimitati e rappresentati, nonché sottoposti a specifiche prescrizioni d'uso, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle presenti norme. L'individuazione dei beni paesaggistici costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

**7. Ulteriori contesti:** sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle presenti norme. La perimetrazione ovvero l'individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

## TITOLO II LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO

### CAPO I - PRINCIPI

#### Art. 8 Definizione

1. L'Adeguamento aderisce alla promozione della qualità del paesaggio e alla valorizzazione dei patrimoni identitari della Puglia attuate attraverso la produzione sociale del paesaggio, complesso processo che vede interagire una molteplicità di attori pubblici e privati, sociali, economici e culturali. Ciò connota anche il processo di formazione e l'attuazione sociale dell'Adeguamento.

2. L'Adeguamento è orientato a promuovere azioni strategiche e procedurali volte a realizzare l'aggiornamento partecipato del piano e la gestione sociale del territorio e del paesaggio.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

**Art. 9 Partecipazione e sussidiarietà**

1. I procedimenti per la produzione sociale del paesaggio attuano i principi di partecipazione e sussidiarietà, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lett. a) e c) della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", attraverso gli strumenti partecipativi e consensuali di cui agli articoli seguenti.

2. Tali procedimenti attivano:

- forme di governance allargata fra rappresentanze di interessi utilizzando strumenti consensuali;
- aggregazioni di soggetti pubblici e privati su progetti sperimentali per dare impulso alla progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali;
- strumenti di democrazia partecipativa in funzione della comunicazione sociale e dell'elaborazione partecipata del quadro delle conoscenze patrimoniali e degli obiettivi di qualità;
- forme di coprogettazione locale per sviluppare la coscienza di luogo e i saperi locali per la cura del territorio e del paesaggio;
- la divulgazione preventiva delle conoscenze fondamentali e distintive dei saperi esperti necessarie nei processi valutativi dei contesti partecipati, tramite anche il diretto coinvolgimento di singole figure professionali, delle Associazioni e degli Ordini professionali,
- promozione di strumenti di conoscenza, comunicazione e valutazione per far interagire saperi esperti e saperi contestuali,

**Art. 10 Cooperazione e concertazione**

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà il Comune, nel processo di attuazione dell'Adeguamento, utilizza ogni forma di cooperazione e concertazione tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.

**Art. 11 n.r.**

**CAPO II - STRUMENTI**

**Art. 12 Strumenti di partecipazione e di governance**

1. Ai fini dell'attuazione della produzione sociale del paesaggio le presenti norme promuovono la partecipazione da parte della cittadinanza attiva costituita da tutti i soggetti singoli o associati, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

**Art. 13 n.r.**

**Art. 14 n.r.**

**Art. 15 n.r.**

**Art. 16 Generalità**

1. Al fine di pervenire alla definizione di politiche di programmazione condivise e coerenti, nonché alla elaborazione di progetti integrati, l'Amministrazione Comunale promuove la cooperazione con gli altri soggetti attuatori, pubblici e privati, attraverso l'utilizzo di strumenti di governance per l'esercizio delle funzioni di tutela e di valorizzazione del paesaggio, in conformità a quanto disposto dal Codice.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

2. Gli strumenti di governance di cui al comma precedente sono disciplinati dagli articoli seguenti.

**Art. 17 Intese con il Ministero**

1. Il comune, previa condivisione con la Regione, promuove intese con il Ministero ai fini della definizione delle politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio, tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio di cui all'art. 11 delle NTA del PPTR.

**Art. 18 Protocolli di intesa**

1. Il Comune e gli altri enti territoriali locali promuovono la sottoscrizione di protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati, al fine di specificare in modo condiviso le priorità dello scenario strategico del PPTR, di cui al Titolo IV delle relative NTA, rispetto alle peculiarità del territorio interessato.

2. Ai protocolli d'intesa è data attuazione mediante l'assunzione di specifici impegni da parte dei diversi soggetti attuatori in sede di stipulazione degli accordi di programma di cui all'art. 19, dei patti territoriali locali di cui all'art. 20, ovvero di altre forme di governance individuate dall'Osservatorio ai sensi dell'art. 16, comma 3, delle NTA del PPTR.

**Art. 19 Accordi di programma**

1. Il Comune e gli altri Enti territoriali locali promuovono la stipulazione di accordi di programma

con gli altri soggetti pubblici e privati, attuatori del PPTR, anche in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio comunale, ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

2. Tali accordi sono stipulati ai sensi degli articoli 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 20 I patti territoriali locali**

1. In linea con quanto disposto all'art. 20 delle NTA del PPTR, per il coordinamento, l'integrazione e la definizione di programmi e progetti finalizzati allo sviluppo locale autosostenibile e durevole del territorio comunale, nel rispetto della tutela, valorizzazione e conservazione dei paesaggi di Puglia, si auspica la sottoscrizione di patti territoriali locali.

2. I patti sono strumenti ad adesione volontaria, di natura negoziale tra Regione, Province, Enti locali, parti sociali o altri soggetti pubblici e privati.

3. Tali patti sono conclusi nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.R.16 novembre 2001, n. 28, "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli".

4. Se promossi da Enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati, tali patti sono conclusi ai sensi dell'art. 12, comma 5, L.R.16 novembre 2001, n. 28.

5. Ai fini della stipula del patto, il Comune e gli altri Enti locali territoriali possono definire un protocollo d'intesa al quale partecipano eventualmente anche altri soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.18 delle presenti norme. Il protocollo individua le priorità strategiche condivise per la valorizzazione e lo sviluppo autosostenibile e durevole del territorio interessato.

6. I soggetti che sottoscrivono il patto assumono specifici impegni per la successiva fase di realizzazione, fatte salve le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici.

7. Il patto definisce i progetti da realizzare, le risorse pubbliche e private potenzialmente attivabili e gli strumenti di attuazione degli interventi.

---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

8. La Giunta comunale individua le modalità e gli strumenti, anche finanziari, adeguati ad attribuire carattere di priorità ai progetti da inserire nel patto, tra i quali assumono particolare rilievo quelli di riequilibrio ecologico al fine della realizzazione di Aree Produttive Paesisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (cfr. APPEA – Elaborato 4.4.2 del PPTR).

9. Ai fini del monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi e sulla valutazione dell'attuazione e degli esiti dei patti, i soggetti attuatori trasmettono periodicamente e secondo le modalità definite nel patto stesso, una relazione all'Osservatorio regionale sulla qualità del paesaggio, di cui all'art. 11 delle NTA del PPTR.

#### **Art. 21 I progetti integrati di paesaggio**

1. Il Comune riconosce e attiva la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori, pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi.

2. I progetti integrati di paesaggio realizzano, attraverso nuove e dimostrative forme di gestione del presente Adeguamento, le strategie e gli obiettivi riportati nella scheda dell'ambito paesaggistico in cui è compreso il territorio comunale di Molfetta, e costituiscono modelli di buone prassi da imitare e ripetere.

3. Ai fini dell'attivazione e della definizione del contenuto dei progetti integrati di paesaggio di nuova elaborazione o che replicano in altre realtà territoriali i progetti integrati di paesaggio "sperimentali" di cui all'art. 35 delle NTA del PPTR, il Comune favorisce il coinvolgimento del Ministero e degli altri attori, pubblici e privati interessati.

#### **Art. 22 Gli ecomusei**

1. Gli ecomusei sono luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo permanente; essi realizzano un processo dinamico con il quale le Comunità locali, conservano, interpretano e valorizzano la propria memoria storica, gli ambienti di vita quotidiana e tradizionale, le relazioni con la natura e l'ambiente circostante, quale patrimonio paesaggistico da diffondere in funzione dello sviluppo autosostenibile.

2. Gli ecomusei sono promossi, oltre che dal Comune, dagli altri Enti locali, Associazioni, Enti di ricerca pubblici e privati e Fondazioni con le modalità previste dalle norme regionali in materia. Essi sono finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione del paesaggio ed assumono compiti promozionali e di attivazione del presente Adeguamento.

3. La programmazione e gestione delle attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata in stretta collaborazione con l'Osservatorio di cui all'art. 11 delle NTA del PPTR, il quale può promuovere forme di cogestione tra gli ulteriori Enti locali territoriali interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del presente Adeguamento.

4. Gli ecomusei sono istituiti e regolamentati dalla legislazione regionale di settore.

#### **Art. 23 Il contratto di fiume**

1. Con specifico riferimento alle lame ed ai corsi d'acqua, nonché al territorio direttamente coinvolto nelle relative dinamiche, il Comune promuove il contratto di fiume.

2. Il contratto di fiume è uno strumento di programmazione negoziata volto all'adozione di un sistema condiviso di obiettivi e di regole, attraverso la concertazione e l'integrazione di azioni e progetti improntati alla cultura dell'acqua come bene comune.

3. Il contratto di fiume è concluso fra soggetti pubblici e/o privati, istituzionali, economici e sociali, nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.R.16 novembre 2001, n. 28.

### **Art. 24 Strumenti premiali**

1. Gli strumenti premiali consistono in riconoscimenti di vario genere (in via esemplificativa, marchi di qualità, segnalazioni, certificazioni, premi) e hanno la funzione di testimoniare la coerenza del progetto, realizzazione o attività che li ha meritati con gli obiettivi generali e specifici del PPTR e del presente Adeguamento.

**Art. 25** n.r.

### **Art. 26 Funzione del quadro conoscitivo nella pianificazione settoriale e locale**

1. Per l'elaborazione del presente Adeguamento, nonché per tutti gli atti di programmazione afferenti al territorio, comunale, il quadro conoscitivo e la ricostruzione dello stesso attraverso l'Atlante del Patrimonio, di cui all'art. 25 delle NTA del PPTR, costituiscono riferimento obbligato ed imprescindibile. Esso, infatti, oltre ad assolvere alla funzione interpretativa del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, definisce le regole statutarie, ossia le regole fondamentali di riproducibilità per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione durevole.

2. Il presente Adeguamento dettaglia e specifica i contenuti del quadro conoscitivo nella sua articolazione in "descrizioni strutturali di sintesi" e "interpretazioni identitarie e statutarie" (elaborati 3.2 e 3.3 del PPTR –sere 3 dell'Adeguamento).

## **TITOLO III n.r.**

### **TITOLO IV LO SCENARIO STRATEGICO**

#### **CAPO I - OBIETTIVI**

(Coerenza e compatibilità dell'adeguamento rispetto al quadro degli Obiettivi generali e specifici, di cui al Capo I del Titolo IV delle NTA del PPTR - cfr. art. 96, co. 2, lett. a).

#### **Art. 27 Recepimento e perseguimento degli obiettivi generali del PPTR**

1. Lo scenario strategico entro cui l'Adeguamento si colloca, assume i valori patrimoniali del paesaggio locale con i seguenti obiettivi generali per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile ai sensi dell'art. 1 delle presenti norme"

2. **Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici**, integrando il sistema delle tutele paesaggistiche al quadro normativo del Piano di Assetto idrogeomorfologico (PAI); in particolare il riconoscimento delle sistema delle lame e del reticolo idrografico dell'agro come condizione essenziale a tale equilibrio è tra le ragioni che ha indotto alla formazione del Reticolo Ecologico Comunale di cui all'all'art. 42 c.1 bis.

3. **Migliorare la qualità ambientale del territorio** puntualizzando e disciplinando con commisurazione alle caratteristiche dei luoghi, le NTA del PPTR, secondo principio di azione interattiva delle tutele; gli obiettivi di sviluppo urbanistico così come già programmati e l'articolazione del territorio in BP e UCP trovano nel quadro normativo una collocazione coordinata finalizzata ad attuare i primi in modo da garantire al patrimonio paesaggistico ed ambientale una posizione centrale sotto il profilo della valorizzazione e fruizione. Si colloca in tale ottica la definizione e l'implemento (rispetto a quelli già presenti nel PPTR), in particolare di UCP quali:

- il reticolo idrografico della Rete Ecologica Comunale (REC);
  - l'Orlatura Costiera (waterfront), le "orlature di terrazzi",
  - le formazioni arbustive in evoluzione naturale (canneti)",
  - i siti di rilevanza naturalistica (SIC mare)",
  - i siti a potenzialità ecologica e naturalistica comunale",
-

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- le aree di rispetto dei boschi,
- le aree a valenza e/o rischio archeologico,
- le strade a valenza paesaggistica,
- le strade panoramiche,
- il circuito ciclabile territoriale,

nonché la perimetrazione di nuovi BP quali talune aree aventi le caratteristiche giuridiche di “bosco”.

**4. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata** attraverso disposizioni normative miranti a conservare le peculiarità storico-culturali ed ambientali che caratterizzano i luoghi dello scenario territoriale. La lettura **geografica integrata** dell'articolazione territoriale in UCP e BP consente di cogliere i profili di coniugazione valorizzativa culturale e “strategica urbanistica” assunta all'interno dell'Adeguamento; orlatura e fascia costiera dei 300 metri, urbe storica e moderna, aree delle attività produttive, sistema delle lame, e agro, sono “ragionati” non più come “fatti” o “elementi” tra loro distinti bensì come componenti morfo-funzionali di un insieme territoriale i cui confini comunali costituiscono solo un limite amministrativo e non certo ambientale e/o strutturale, quest'ultimo afferente sia al quadro geografico che della connettività. Allo stesso tempo tale lettura orienta ad una più acuta percezione culturale degli elementi morfologici e naturalistici territoriali in uno con il patrimonio storico culturale urbano e sparso in agro. Anche in tale ottica, ad esempio, si colloca la previsione di un “circuito ciclabile territoriale” integrato a quello urbano in modo da facilitare e promuove una fruizione reale, fisica, ecosostenibile dei patrimoni storico-culturali ed ambientali territoriali.

**5. Riquilificare e valorizzare i paesaggi rurali storici**, attraverso il riconoscimento e cartografazione del territorio al netto delle aree NON tipizzate agricole, con puntualizzazione, al suo interno, delle disposizioni di tutela in modo da garantire la generale conservazione del suo assetto olivicolo con salvaguardia, recupero valorizzazione dei beni diffusi appartenenti alla tradizione costruttiva tra cui le costruzioni di pietra a secco o in muratura portante. L'adeguamento propone una ricognizione di importanti cisterne, edicole votive, torri e casuali della tradizione insediativa puntuale sparsa nell'agro.

**6. Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo** attraverso la cartografazione e puntuale tutela dei Beni culturali e del paesaggio sia essi interni al tessuto costruito urbano che collocati sul resto del territorio comunale, in uno con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici, insieme ai quali compongono la “struttura” identitaria della “Città di Molfetta”. In tale ottica è collocata la ricognizione di cisterne, torri e casuali, edicole votive, ponti in pietra, sparsi nell'agro

**7. Elevare la qualità dei paesaggi delle urbanizzazioni contemporanee** attraverso interventi mirati a favorire l'implemento della ripermabilizzazione e inverdimento di superfici a terra e incentivo alla formazione di tetti giardino (in particolare in aree interne alla RER); attraverso la conservazione dei giardini ed aree verdi privati componenti le caratterizzazioni tipologiche del tessuto costruito. Le tutele e le valorizzazioni costiere e delle lame in uno con la proposizione di un circuito integrato ciclabile territoriale mirano a dilatare la percezione qualitativa globale territoriale, utile a proiettare le aree delle urbanizzazioni contemporanee in posizione di relazione morfo-funzionale con il contesto ambientale generale comunale, nella generale ottica di collocarsi in modo coerente anche nell'ambito del perseguimento di un obiettivo fondamentale quale il minore consumo di suolo.

**8. Valorizzare la struttura estetico-percettiva**, attraverso, in particolare, disposizioni normative volte alla conservazione degli assetti morfologici geografico-strutturali della costa, la puntualizzazione normativa degli interventi nel contesto della Città Consolidata in uno con le disposizioni delle schede PAE rispettivamente dell'area ex vincolo “Galasso” presso Torre Calderina e dell'area urbana storica ex vincolo L. 1497/39.

**9. Favorire la fruizione lenta del paesaggio**, attraverso la creazione di un circuito ciclabile territoriale (apposito UCP) coordinato ed integrato con quello urbano

**10. Valorizzare e riquilificare il paesaggio costiero** attraverso la definizione di un ulteriore UCP denominato “Orlatura Costiera”, integrato alla normativa di tutela *ope legis* statale, che richiami, negli interventi conservativi

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

ed innovativi ammessi in via urbanistica e paesaggistica, ad un'attenzione tematica specifica in grado di generare un particolare sensibilità progettuale e strategica verso il "limite" terra-acqueo" della città di Molfetta.

**11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili** attraverso la conservazione dell'assetto previsionale urbanistico generale che non prevede l'interessamento di particolari aree rurali per l'insediamento di impianti impattivi da un lato e dall'altro affidando alle soluzioni progettuali edilizio-urbanistiche il compito di favorire il ricorso a sistemi rinnovabili strutturati alla "scala edilizia".

**12. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture** attraverso l'incentivo alla realizzazione di idonee aree verdi nonché di opportune schermature verdi finalizzate a migliorare anche i requisiti acustici e di abbattimento polveri.

**13. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali, di quelli produttivi ed industriali**, attuando le previsioni dimensionali urbanistiche dell'Adeguamento nel rispetto tanto delle necessità socio-economiche della comunità quanto delle caratteristiche strutturali ed ambientali del territorio comunale contrassegnato dal duplice rapporto geografico tra mare ed entroterra rurale, perseguendo il generale obiettivo di riduzione del consumo di suolo.

#### **Art. 28 Obiettivi Specifici**

1. Gli obiettivi generali di cui all'art. 27 sono articolati in obiettivi specifici, elaborati alla scala comunale.

2. L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello scenario strategico di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore, in forme durevoli e sostenibili, gli elementi del patrimonio identitario caratterizzanti il territorio del Comune di Molfetta, elevando la qualità paesaggistica dello stesso.

3. Gli obiettivi generali in obiettivi specifici sono declinati come specificato nei successivi commi e negli elaborati da essi indicati. Essi assumono valore di riferimento per i Progetti territoriali, per il paesaggio comunale e per i Progetti integrati di paesaggio sperimentali, di cui al successivo Capo II, per le Linee guida di cui all'art. 6 e per gli obiettivi di qualità dell'ambito paesaggistico in cui è inserito il comune di Molfetta.

4. Detti obiettivi specifici sono dispiegati nelle tavole della serie 3, come di seguito:

##### **3.1) Equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici:**

- diretta applicazione delle NTA del PAI nell'attuazione dell'adeguamento (assorbimento delle NTA del PAI nelle Norme dell'Adeguamento);

- valorizzazione paesaggistica delle aree tutelate con le NTA del PAI;

- valorizzazione dell'assetto ambientale delle aree interessate dalle lame e dal reticolo idrografico (introduzione della REC);

##### **3.2) Migliorare la qualità ambientale del territorio:**

###### a) Per i Beni Paesaggistici:

- conservare e valorizzare l'assetto stilistico costruttivo delle aree poste a vincolo ex art. 134 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. del centro storico e dell'ambito costiero di ponente presso Torre Calderina; rif. richiamo alle schede PAE e ulteriore disciplina di dettaglio per gli interventi ricadenti nell'area della città consolidata

###### b) Per gli Ulteriori Contesti Territoriali:

- Valorizzazione ambientale e paesaggistica del reticolo idrografico (R.E.C.).

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- Collocazione dell'Orlatura Costiera al centro del quadro di coerenza dei modelli evolutivi socio economici della comunità rispetto alle peculiarità storico-geografiche comunali.
- Preservazione dei canneti.
- Riconoscere al SIC mare di ponente una componente rilevante nel contesto delle peculiarità geografico-ambientali comunali la cui conservazione dipende anche dalla tutela delle aree a terra di prossimità – rif. introduzione di norme che limitano l'uso dei fertilizzanti agricoli).
- Riconoscere all'area del Pulo e all'area dell'Oasi di Protezione di Torre Calderina (a nord della ex SS16) una valenza anche naturalistica legata alle oggettive proprie distintive peculiarità geografiche, strutturali naturalistiche e/o seminaturalistiche.
- Conservare e tutelare le aree che presentano caratterizzazione giuridica di "bosco".
- Conservare e valorizzare l'area a ridosso di Cala San. Giacomo quale presunto punto marittimo di prossimità all'antica Via Traiana nel tronco passante per Ruvo di Puglia.
- Rendere le strade a valenza paesaggistica, elementi gerarchici dell'armatura viaria.
- Conservare la funzione rappresentativa del "paesaggio pugliese" offerta dalle visuali dalle strade panoramiche,
- Creare un circuito ciclabile in grado, attraverso il proprio percorso, di rendere fruibile in modo "lento" e sostenibile" l'intero territorio comunale, collegandosi ai segmenti di connessione con le località limitrofe.

**3.3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata**

- conservare le tutele territoriali nei processi di pianificazione urbanistica evitando il consumo di suolo;
- implemento della mobilità dolce tramite la formazione di un reticolo territoriale ciclabile.

**3.4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici,**

- indicazione del perimetro generale dell'UCP Paesaggi Rurali, coerente con la propria nozione paesaggistica (art.76 c.4 delle NTA del PPTR);
- rendere i beni diffusi in agro, elementi puntuali distintivi della tradizione storica e del sistema di "georeferenziazione" dei luoghi costitutivi storici dell'agro;
- consentire la conservazione degli orti residui costieri, più presenti sulla fascia di ponente;

**3.5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo**

Collocare in modo adeguatamente tutelato, i BP e UCP nei contesti e dinamiche d'uso sociale del territorio e del patrimonio immobiliare preservandoli da processi di degrado e abbandono;

**3.6) Elevare la qualità dei paesaggi delle urbanizzazioni contemporanee**

- ripermeabilizzazione e inverdimento di superfici a terra e incentivo alla formazione di tetti giardino (disposizioni normative varie)
- disciplina di dettaglio per la città consolidata finalizzata alla conservazione delle aree lastricate, dei giardini urbani ecc. (rif. disposizioni normative varie)
- interconnettere con mobilità dolce le aree di verde urbano delle Lame con l'area del Pulo e la fascia costiera;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

**3.7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva,**

- favorire ed avviare interventi di recupero e valorizzazione ambientale costiera, rendere chiare le norme che regolano la tutela e valorizzazione delle aree urbane storiche;

**3.8) Favorire la fruizione lenta del paesaggio,**

- collegare gli UCP che presentano valenze fruibili pubbliche;

**3.9) Valorizzare e riqualificare il paesaggio costiero**

- preservare dall'inurbamento l'assetto ambientale della fascia costiera di ponente
- armonizzare le tutele paesaggistiche della fascia costiera con le necessità degli insediamenti balneari esistenti di levante in combinato con le previsioni urbanistiche della z.t.o. D4;
- preservazione della cortina storica a mare del borgo portuale e della città antica

**3.10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili**

- esclusione delle aree rurali dalla possibilità di installarvi impianti a caratterizzazione coprente areale
- induzione alla utilizzazione dei lastrici degli edifici per la installazione di impianti fotovoltaici

**3.11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture**

- Inverdimento delle aree produttive.

**3.12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali, di quelli produttivi ed industriali,**

- ricorso ai materiali naturali tradizionali locali anche al fine di creare ricadute occupazionali e produttive
- inverdimento e ripermabilizzazione del suolo;

**4.** Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire ed attuare il presente Adeguamento, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui alle presenti norme.

## **CAPO II - PROGETTI PER IL PAESAGGIO del PPTR e Adeguamento**

### **Art. 29 I progetti territoriali per il paesaggio regionale nel PPTR e recepimento nell'Adeguamento**

**1.** Gli obiettivi generali di cui al Capo I danno luogo, nel PPTR, a cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità, assumendo valore di direttiva ai sensi dell'art. 6, comma 3 delle stesse NTA del PPTR. L'attuazione dei progetti è affidata a soggetti pubblici e privati nel rispetto delle disposizioni normative riportate nell'elaborato 4.2 dello scenario strategico del PPTR, in corrispondenza di ciascun progetto.

**2.** I progetti riguardano l'intero territorio regionale, interessando tutti gli ambiti paesaggistici come definiti all'art. 7 comma 4 e individuati all'art. 36 delle NTA del PPTR, e sono così denominati:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- a) La Rete Ecologica regionale
  - b) Il Patto città-campagna
  - c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
  - d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
  - e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.
3. L'Adeguamento persegue l'obiettivo di garantire l'integrazione dei suddetti progetti nella pianificazione e programmazione locale.

4. L'Adeguamento recepisce:

**a)** il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (D.L.vo 50/2016 – D.L.vo 56/2017) "Realizzazione di infrastrutture verdi all'interno di Lama Martina"

Si tratta di progetto di fattibilità tecnica ed economica, come da volontà dell'amministrazione comunale (DGC n° 111 del 17.04.2018) relativa alle infrastrutture verdi promosso dalla Regione Puglia con D.D. Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 25 del 31/01/2018 - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6 - Sub-Azione 6.6.a - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale" (BURP n. 21 del 08/02/2018).

*<<L'attivazione funzionale del Parco di Lama Martina rientra, inoltre, tra le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale ai sensi delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 07 del 10 agosto 2017 e n. 15 del 22 marzo 2018. Obiettivo del progetto è quello di attivare funzionalmente il parco della Lama Martina, attraverso la creazione di infrastrutture verdi e aree funzionali verdi a servizio dei cittadini, e nel contempo tutelare e promuovere la conoscenza del singolare contesto storico, florofaunistico e paesaggistico offerto dalla Lama Martina. >>*

Nella sua generale strutturazione lo Studio di fattibilità rappresenta un applicativo integrato rispetto ai cinque progetti territoriali del comma 2.

**b)** Progetto di fattibilità tecnica ed economica: "Riqualficazione integrata della fascia costiera tra Cala San Giacomo e Torre Calderina"

Si tratta di un progetto per un intervento di "Riqualficazione integrata della fascia costiera tra Cala San Giacomo e Torre Calderina"; attiene agli indirizzi di cui alla DGC (Molfetta) n. 110 del 17/04/2018 nonché alla Det. del Dirigente della Sez. Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia n. 25 del 31/01/2018, POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6 - Sub-Azione 6.6.a - Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale". (BURP n. 21 del 08/02/2018).

*<<Le opere programmate nel (...) progetto intendono realizzare il miglior rapporto tra benefici e costi di costruzione, di manutenzione e di gestione, impiegando materiali, componenti e tecniche costruttive in grado di garantire la massima manutenibilità e durabilità delle opere, la sostituibilità degli elementi, la compatibilità dei materiali, nonché la controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo; nel contempo nella definizione degli interventi si è inteso limitare l'impegno di risorse naturali non rinnovabili e assieme massimizzare il riutilizzo di risorse, secondo i principi dello sviluppo sostenibile.>>*

5. A valenza di orientamento strategico volto a valorizzare i primari profili morfo-geografici territoriali delle qualità del paesaggio locale nel suo insieme, l'Adeguamento, tra i nuovi UCP rispetto al PPTR, propone:

- **La Rete Ecologica Comunale**

(Integrativa ed interattiva con la rete Ecologica regionale – rif. comma 2, lett. a)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- **Il Circuito Ciclabile comunale**

(Volto a promuovere la costituzione di un primo sistema territoriale per la mobilità dolce – rif. comma 2, lett. c)

- **L'Orlatura Costiera**

(Orientata a definire un primo quadro d'assetto geografico/paesaggistico del sistema costiero- rif. Comma 2, lett. d)

Sono, nello specifico, contesti in grado di rappresentare elementi strutturali territoriali autoreferenziati ed al contempo integrabili secondo principio di organicità della struttura morfo-funzionale ed ambientale territoriale. In tale ottica ed in coordinamento con il sistema delle tutele, essi dispongono l'Adeguamento nella prospettiva di stigmatizzare e cristallizzare, unitamente ai maggiori beni paesaggistici e storico culturali locali, le primarie peculiarità geografiche, antropiche ed identitarie comunali quali fondamento ed orientamento anche per le future scelte in materia urbanistica.

**Art. 30 La Rete Ecologica regionale**

**1.** Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "La rete ecologica regionale" (elaborato 4.2.1 del PPTR) delinea in chiave progettuale, secondo un'interpretazione multifunzionale e ecoterritoriale del concetto di rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica.

**2.** Tale progetto persegue l'obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema regionale di invarianti ambientali cui commisurare la sostenibilità degli insediamenti attraverso la valorizzazione dei gangli principali e secondari, gli stepping stones, la riqualificazione multifunzionale dei corridoi, l'attribuzione agli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di "funzionalità ecologica", nonché riducendo i processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico regionale.

**3.** La rete ecologica è attuata a due livelli. Il primo, sintetizzato nella Rete ecologica della biodiversità, che mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione; il secondo, sintetizzato nello Schema direttore della rete ecologica polivalente che, prendendo le mosse dalla Rete ecologica della biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del patto città campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della mobilità dolce (in via esemplificativa: strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (in via esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica,).

**4.** La Rete ecologica regionale è interamente recepita dall'Adeguamento con salvezza di quanto all'art. 106 delle NTA del PPTR nonché con le puntualizzazioni contenute nelle presenti norme.

**4bis.** Le aree già urbanizzate e/o a trasformarsi per effetto di Piani attuativi e/o di settore approvati alla data di entrata in vigore del PPTR nonché di interesse per l'art. 106 delle NTA del PPTR, hanno valenza di superfici terrestri significative nell'ambito di un più generale insieme (per l'appunto la rete) di aree di corridoio (RER o REC) dell'avifauna.

**5.** Sui suoli agricoli ricadenti all'interno della Rete Ecologica Regionale sono auspicati, ed incentivati, anche attraverso forme regolamentate di sgravi fiscali, tecniche e processi di conduzione che NON fanno ricorso all'utilizzo di fertilizzanti e/o diserbanti chimici.

**6.** L'Adeguamento, attraverso un primo progetto sulle infrastrutture verdi applicato a Lama Martina/Cupa, intende acclarare l'elevato valore sociale, strutturale ed ambientale della Rete Ecologica Regionale negli elementi presenti sul territorio locale.

**Art. 30bis La Rete Ecologica Comunale**

1. Analogamente al progetto territoriale per il paesaggio regionale, “La rete ecologica comunale”, compatibilmente con le previsioni di mero carattere urbanistico, oltre che mirare a costituire occasione espansiva del patrimonio ecologico regionale coniugandosi con la R.E.R. secondo un'interpretazione multifunzionale e eco-territoriale del concetto di rete, ha lo scopo di assegnare il dovuto rilievo ambientale alle caratteristiche strutturali del territorio comunale per i profili maggiormente connessi alle peculiarità idro-geomorfologiche aventi assetto sistemico, in modo da elevarne la qualità ecologica e paesaggistica.

2. Tale rete persegue l'obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema comunale di invarianti ambientali afferenti l'assetto idro-geomorfologico attraverso la valorizzazione di corridoi (anche areali) rurali, e/o verdi a valenza potenziale di rete ecologica, riducendo i processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità.

3. La rete ecologica comunale è attuata attraverso interventi volti alla conservazione degli assetti orografici e strutturali, botanico vegetazionali naturali ed ecologici; mira a non modificare, tenuto conto delle legittime trasformazioni urbanistiche avvenute, in atto e/o previste, le funzioni idrauliche del reticolo idrografico connesso anche al sistema delle lame e, compatibilmente con le conduzioni di sicurezza, a favorire la formazione di una sentieristica integrata ed interconnettiva tra gli elementi di rete ed altre peculiarità ambientali del territorio comunale.

**Art. 31 Il Patto città-campagna del PPTR**

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “Il Patto città-campagna” (elaborati 4.2.2 e Linee guida 4.4.3 del PPTR) risponde all'esigenza di elevare la qualità dell'abitare, sia urbana che rurale, attraverso l'integrazione fra politiche insediative urbane e politiche agro-silvo-pastorali ridefinite nella loro valenza multifunzionale.

2. Tale progetto ha ad oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini “verdi” e le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

3. Con deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 17 maggio 2016, il Comune di Molfetta, in qualità di capofila del raggruppamento “La terra di mezzo” (Molfetta, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia) unitamente al raggruppamento “Torri e Casali del nord barese” (capofila Bitonto, con Bari, Giovinazzo e Terlizzi) ha adottato il PAMv, il cui strato analitico/valutativo e slancio strategico sono recepiti dall'Adeguamento.

In ordine alla puntualizzazione del perimetro del Parco, relativamente alla coerenza dello stesso con le aree tipizzate agricole dallo strumento di pianificazione urbanistica generale locale, l'Adeguamento cartografa gli esatti limiti comunali.

**Art. 32 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce**

1. L'Adeguamento è orientato a collocarsi in modo coerente rispetto al progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce” (elaborato 4.2.3 del PPTR) che ha lo scopo di rendere fruibili i paesaggi regionali attraverso una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno e in battello, che recuperi strade panoramiche, sentieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portuali, creando punti di raccordo con la grande viabilità stradale, ferroviaria, aerea e navale.

2. L'Adeguamento, recepisce il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 27.08.2018, come strumento “*cardine a carattere strategico di pianificazione e programmazione relativo al sistema della mobilità locale e ai suoi rapporto con il territorio che va ad integrarsi in maniera coordinata con gli altri strumenti di pianificazione previsti dalla normativa vigente per il medesimo ambito territoriale*”

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

3. Il circuito della rete ciclabile comunale, individuato con l'Adeguamento, costituisce una prima rete a scala territoriale di riferimento per l'implemento e la promozione della mobilità dolce extraurbana a coordinarsi con le reti urbane

**Art. 33 La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri**

1. L'Adeguamento è orientato a collocarsi in modo coerente rispetto al progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri" (elaborato 4.2.4 del PPTR) che ha il duplice scopo di arrestare i processi di degrado dovuti alla pressione insediativa e di valorizzare l'immenso patrimonio identitario (urbano, naturalistico, rurale, culturale) ancora presente nel sistema costiero e nei suoi entroterra.

2. Per il Comune di Molfetta l'intera **Orlatura Costiera** costituisce un "waterfront" di elevato e straordinario interesse sociale, storico-culturale ed ambientale in quanto istitutivo e costitutivo della identità geografica e storico culturale della città e della comunità insediata. Quale prima fascia nord di connettività terrestre e marittima lungo la direttrice est-ovest, l'Orlatura è contesto strategico per un utilizzo sostenibile della risorsa costiera oltre che per la valorizzazione delle sue peculiarità ambientali e sceniche.

In considerazione dei regimi vincolistici statali che interessano la fascia costiera, la cristallizzazione della sua rilevanza è fondamentalmente finalizzata a radicare una specifica "sensibilità" culturale e tecnica idonea a regolare – con riguardo in particolare ai profili di "patrimonio geografico-ambientale ed architettonico identitario" i processi di antropizzazione, uso e gestione del margine terrestre comunale con il mare.

L'orlatura costiera si articola in tre **settori**:

- 1. Settore ovest: dal confine con Bisceglie alla diga foranea
- 2. Settore centro: dalla diga foranea alla prima cala
- 3. Settore est: dalla prima cala al confine con Giovinazzo

Il settore centro è fascia strutturale di coniugazione tra l'intera area urbana ed il mare e si articola a sua volta in quattro **tratti** distintivi:

- 2.1 tratto occidentale ("*Madonna dei Martiri*")
- 2.2 tratto centro-occidentale ("*borgo*")
- 2.3 tratto centro-orientale ("*Cortina a mare S. Andrea*")
- 2.4 tratto orientale ("*lungomare Colonna*")

L'Adeguamento persegue l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare l'intera Oratura Costiera territoriale; tali obiettivi potranno attuarsi sia attraverso specifici interventi di valorizzazione ambientale, urbanistica ed edilizia, che con piani, programmi e/o progetti integrati e coordinati tra loro e/o con specifica pianificazione di settore (es. Piano Regolatore Generale del Porto, Piano delle Coste).

**Art. 34 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali**

1. L'Adeguamento si colloca in modo coerente rispetto al progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali" (elaborato 4.2.5 del PPTR) che è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza.

2. L'Adeguamento si colloca coerentemente nel progetto regionale che interessa, in particolare, l'attività di fruizione sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali che ospitano i beni, sia delle aree di

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere monotematico; per il territorio comunale si annoverano in via esemplificativa, presenze di: sistemi di ville storiche, casali, torri, uliveti monumentali, grandi cisterne rurali, norie, ponti in pietra.

**2bis.** L'Adeguamento ha cartografato su apposite schede (analoghe alle schede del PPTR) costruzioni e/o manufatti di valore storico ed identitario per i quali è stata possibile la ricognizione.

**Art. 35 I Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali**

1. L'Adeguamento è orientato a collocarsi in modo coerente rispetto ai progetti integrati di paesaggio di cui all'art. 21 delle NTA del PPTR. L'adeguamento promuove inoltre nel proprio territorio comunale l'avvio di ulteriori specifici progetti integrati di paesaggio sperimentali.

**TITOLO V    AMBITO PAESAGGISTICO, OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE  
D'USO**

**CAPO I - AMBITO PAESAGGISTICO**

**Art. 36 Scheda d'ambito paesaggistico del PPTR**

1. Il territorio regionale è articolato in undici ambiti paesaggistici, come definiti all'art 7, punto 4; a ciascun ambito corrisponde la relativa scheda nella quale, ai sensi dell'art. 135, commi 2, 3 e 4, del Codice, sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e le specifiche normative d'uso.

2. Gli ambiti paesaggistici sono individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori: - la conformazione storica delle regioni geografiche

- i caratteri dell'assetto idro-geo-morfologico

- i caratteri ambientali ed eco-sistemici

- le tipologie insediative: città, reti di città e infrastrutture, strutture agrarie

- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfo-tipologici dei paesaggi - l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

3. Ogni scheda di ambito si compone di tre sezioni:

a) Descrizione strutturale di sintesi

b) Interpretazione identitaria e statutaria

c) Lo scenario strategico.

4. Le Sezioni A) e B) consentono di individuare gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche caratteristiche di ciascun ambito e di riconoscerne i conseguenti valori paesaggistici. La Sezione C) riporta gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e i progetti per il paesaggio regionale a scala d'ambito.

5. L'Adeguamento è strutturato in base alle analisi contenute nella scheda d'ambito Puglia Centrale, nella quale il territorio comunale ricade interamente, in coerenza con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 indicando azioni e progetti necessari ad attuare il PPTR in relazione alle previsioni urbanistiche comunali vigenti.

## CAPO II - OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO

### Art. 37 Recepimento degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso

1. In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV del PPTR, l'Adeguamento, **recepisce e declina** più in dettaglio gli obiettivi di qualità e le specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2, schede d'ambito paesaggistico Puglia Centrale e disposizioni normative contenute nel titolo VI delle NTA del PPTR.

2. Gli obiettivi di qualità derivano, anche in maniera trasversale, dagli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV del presente Adeguamento, nonché dalle "regole di riproducibilità" delle invariati, come individuate nella Sezione B) della scheda dell'ambito paesaggistico "La Puglia Centrale", in cui è compreso il comune di Molfetta, in ragione degli aspetti e caratteri peculiari che lo connotano.

3. n.r.

4. n.r.

**4bis.** Tutte le disposizioni normative dell'Adeguamento, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma espressamente non vieta.

**4ter.** Ai fini del rispetto delle disposizioni di tipo conformativo dell'Adeguamento nonché al fine di attuarne gli indirizzi e le direttive nel rispetto del dimensionamento urbanistico dello strumento generale, l'attuazione delle previsioni insediative che presentano caratteristiche ubicative interferenti con le presenti Norme, sarà possibile solo previa approvazione di progetti e/o strumenti attuativi di variante, a termini della normativa nazionale e regionale applicabile, in modo da assicurarne l'eventuale delocalizzazione e/o ritipizzazione d'area ex DM 1444/68 o altra normativa in materia, così da risultare coerenti con il presente Adeguamento;

## TITOLO VI DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI

### CAPO I - GENERALITÀ

#### Art. 38 Beni paesaggistici e ulteriori contesti

1. L'Adeguamento recepisce e cartografa i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, mentre recepisce ed individua ulteriori contesti a norma dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice che interessano il territorio comunale e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

2. I beni paesaggistici del territorio comunale comprendono:

**2.1.** i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;

**2.2.** i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge" che nel territorio comunale di Molfetta corrispondono ai beni delle lettere :

a) – territori costieri,

c) – fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche,

g) – boschi,

l) – zone di interesse archeologico,

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

**3.** Gli ulteriori contesti, come definiti dall'art. 7, comma 7, delle presenti norme, sono individuati e disciplinati dall'Adeguamento e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

**3.1.** Gli ulteriori contesti recepiti ed individuati dall'Adeguamento sono:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
- a bis) reticolo idrografico della Rete Ecologica Comunale
- a ter) Oratura Costiera (waterfront)
- b) - c) – d) n.r.
- e) lame
- ebis) aree di rispetto delle lame
- e1) orlature di terrazzi
- e1bis) aree di rispetto delle orlature di terrazzo
- f) doline (con aree di rispetto)
- g) grotte (con aree di rispetto)
- h) geositi (con aree di rispetto)
- i) - j) - l) n.r.
- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale (canneti)
- n) siti di rilevanza naturalistica (SIC mare)
- n bis) siti a potenzialità ecologica e naturalistica comunale
- o) aree di rispetto dei boschi
- p) n.r.
- q) città consolidata
- r) testimonianze della stratificazione insediativa – beni puntuali
- r 1) testimonianze della stratificazione insediativa - aree a valenza e/o rischio archeologico
- s) area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa
- t) paesaggi rurali
- u) strade a valenza paesaggistica
- v) strade panoramiche
- z) circuito ciclabile territoriale

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

4. I beni paesaggistici e gli ulteriori contesti sono individuati e delimitati in una cartografia numerica vettoriale, in formato shapefile nel sistema di riferimento WGS84-UTM33N, ottenuta a partire dalla Carta Tecnica Regionale di cui all'art. 2 comma 5, e rappresentati nelle tavole della serie 6.

5. Con riferimento ai beni paesaggistici, come indicati al precedente comma 2, ogni modificazione dello stato dei luoghi ossia del loro aspetto esteriore è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice ovvero art. 89 c. 1 lett. a) delle presenti norme.

6. Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai precedenti commi 3 e 4, con esclusione delle aree di cui al punto 3.1 lettera q) (città consolidata) esterne al vincolo con Decreto ex L. 1947/39, ogni piano, progetto o intervento di modificazione dello stato dei luoghi ossia del loro aspetto esteriore è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) delle presenti norme.

7. Fatto salvo il rispetto del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, non si considerano "modificazioni" significative ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6, con esclusione per i beni paesaggistici di cui alle Schede PAE 0007 e PAE 0111,:

a) le variazioni dimensionali di elementi compositivi esterni (finestre, porte, pensiline, balconi, ecc.) nei limiti del 5% della misura a variarsi nel rispetto delle geometrie preesistenti;

b) variazioni dimensionali di masse edilizie (sagome) di costruzioni preesistenti contenute nei limiti del 5% purché conservino gli assetti geometrici e compositivi preesistenti;

c) la chiusura, con tompagnamento analogo alle murature, di finestre e/o porte esterne alle unità immobiliari dettate da motivi igienico-sanitari e/o distributivi/strutturali interni, purché siano conservati a vista, se presenti, portali e/o architravi in pietra e la finitura dei tompagni murari sia eseguita con materiali e colorazioni analoghe alla muratura di facciata;

d) l'apertura di nuove finestre esterne alle unità immobiliari dettate da motivi igienico-sanitari e/o illuminotecnici e/o distributivi/strutturali, purché siano di forma ed estensione analoghe a quelle – se preesistenti - della parete di facciata di riferimento;

e) il ripristino di elementi compositivi dei fronti (balconi, finestre ecc.) per i quali siano già presenti elementi parzialmente costitutivi degli stessi (mensole, portali ecc.);

f) l'apposizione di targhe e/o insegne murarie di superficie fino a 0,25 mq. per ogni unità immobiliare;

f) le modifiche alle pavimentazioni esterne fino al 10% della superficie preesistente;

g) la installazione di luci esterne fino al massimo di dieci corpi luminosi e comunque che non siano oltre il numero di tre se collocate su facciate di edifici di vetustà superiore a 70 anni e/o non utilizzino sistemi zenitali.

8. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

#### **Art. 39 Suddivisione in strutture e componenti**

1. Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, l'Adeguamento, coerentemente col PPTR, definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina:

a) Struttura idro-geo-morfologica - Componenti geomorfologiche - Componenti idrologiche

b) Struttura eco-sistemica e ambientale - Componenti botanico-vegetazionali - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- c) Struttura antropica e storico-culturale - Componenti culturali e insediative - Componenti dei valori percettivi

CAPO II - STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

**Art. 40 Individuazione delle componenti idrologiche**

1. Le componenti idrologiche individuate nell'adeguamento comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I **beni paesaggistici** sono costituiti da:

1) Territori costieri; 2) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

3. Gli **ulteriori contesti** sono costituiti da:

1) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale; 1bis) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Comunale; 2) Oratura Costiera (waterfront).

**Art. 41 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche**

**1) Territori costieri** (art 142, comma 1, lett. a, del Codice)

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale, come delimitata nelle tavole 6.1.2 (I- II- IV-V). – E' fatto salvo quanto testualmente riportato al comma 2 dell'art. 142 del Codice.

**2) fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche** (art 142, comma 1, lett. c, del Codice)

Consiste in "Lama Maricianise" (o Marcinase), corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; considerato che le relative "sponde o piedi degli argini", in termini di "piena ordinaria" (rif. TAR. Piemonte sez. I, n.578/2013), non sono riconoscibili, si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale così come delimitata nell'Adeguamento, nelle tav. 6.1.2 (II-II-IV-VI). E' fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 142 del Codice.

**Art. 42 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche**

**1. Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.** (Rete Ecologica Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

a) Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come già definito dal PPTR e come delimitati nelle tavole dell'Adeguamento alla serie 6.1.2 ( I-III-IV-V-VI-VII-IX), che includono una fascia di salvaguardia di mt.100 a dx e sx del corpo idrico o come diversamente cartografata dal Piano regionale, con **esclusione** delle aree che alla data di approvazione del PPTR hanno subito trasformazione urbanistica in quanto ricomprese all'interno di Piani urbanistici esecutivi già approvati e/o all'interno dell'Area di Sviluppo Industriale e/o all'interno di aree per le Attività Produttive (z.t.o. D1,D2,D3), e comunque con salvezza dei commi 1 e 2 dell'art. 106 delle NTA del PPTR.

Si applica, ove ricorrente, il comma 2 dell'art.142 del Codice.

b) Le aree escluse di cui alla lettera "a" prendono la denominazione di "**aree di corridoio RER dell'avifauna**"

**1bis. Reticolo idrografico di connessione della R.E.C.** (Rete Ecologica Comunale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

a) Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, del reticolo della Carta idrogeomorfologica dell'AdB ai quali sono associate fasce buffer di 25 metri o misura inferiore come riportato in tav.6.1.2 – da II a IX) se contenuta nell'ambito delle aree a media pericolosità idraulica come da indicazione dell'AdB;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- b) La REC comprende le aree del sistema delle lame.
- c) Dalla REC sono **escluse** le aree che alla data di approvazione del PPTR hanno subito trasformazione urbanistica, che risultano ricadenti all'interno di Piani urbanistici esecutivi già approvati e/o all'interno dell'Area di Sviluppo Industriale e/o all'interno di aree per le Attività Produttive (z.t.o. D1,D2,D3), e comunque fatto salvo quanto ai commi 1 e 2 dell'art. 106 delle NTA del PPTR.

Si applica, ove ricorrente, il comma 2 dell'art.142 del Codice.

- d) Le aree escluse, prendono la denominazione di “**aree di corridoio REC dell'avifauna**” e NON costituiscono U.C.P.

**2. ORLATURA COSTIERA –waterfront-** (art. 143 comma 1 lett. e) del Codice)

Consiste, nei settori est ed ovest, nella prima fascia costiera della profondità di mt. 50 dalla battigia; nel settore centro la profondità è variabile ed è ricompresa tra la battigia e la linea di raccordo dei fronti (comprendendoli) dei primi *edifici fronteggianti il mare come cartografata in tav. 6.1.2 (I-II-IV-V)*; per il mero profilo scenico, comprende le infrastrutture e le attrezzature portuali e/o marittime regolate dal PRP strumento generale, quest'ultimo, distinto dall'Adeguamento.

l'Orlatura costiera si articola in tre “**settori**”:

- 1. Settore ovest: dal confine con Bisceglie alla diga foranea per la parte prospiciente il versante ovest
- 2. Settore centro: dalla diga foranea per la parte prospiciente il versante est fino alla prima cala
- 3. Settore est: dalla prima cala al confine con Giovinazzo

Il settore centro, a sua volta si articola in 4 “**tratti**”;

- 2.1 tratto occidentale: dalla diga foranea al molo pennello per la parte di questo prospiciente il versante ovest; prende il nome di “Madonna dei Martiri” per la dominanza del Santuario
- 2.2 tratto centro-occidentale: dal molo pennello, per la parte prospiciente il versante est, alla parete ovest del Duomo; prende il nome di “borgo” per la dominanza della struttura portuale storica
- 2.3 tratto centro-orientale: dalla parete nord del Duomo alla punta est del lungomare Colonna; prende il nome di “cortina a mare S. Andrea” per la dominanza del fronte mare del Centro Storico (“Isola di S. Andrea”)
- 2.4 tratto orientale: dalla punta est del lungomare Colonna alla prima cala; prende il nome di “Lungomare Colonna” per la dominanza del lungomare omonimo.

**3.L'Adeguamento**, in considerazione del regime normativo che interessa l'intero Oratura Costiera, per la coniugazione alle categorie di vincolo ricorrenti ex art. 10 per i beni culturali e 134 per i beni paesaggistici (salvo quanto al comma 2 dell'art. 142) ed agli Ulteriori Contesti Paesaggistici ex art. 143 lett. e), del Codice, come individuati e cartografati, **non prevede per l'UCP “Orlatura Costiera” alcun ulteriore sistema delle tutele fermo restando quanto di seguito disposto:**

**4.Salvo quanto ai commi 5 e 6 dell'art.38, nuovi Piani, nuovi progetti e/o programmi attuativi dell'Adeguamento**, volti a introdurre modifiche dell'aspetto esteriore dei luoghi e degli immobili ubicati lungo l'orlatura costiera, nel rispetto del PRP e del Piano delle Coste, sono predisposti sulla base di una **trattazione tematica sull'“orlatura costiera”**; la trattazione è condotta con elaborati scritto/grafici idonei a rappresentare il corretto inserimento dell'intervento proposto rispetto ai valori ambientali dell'intero “settore” oppure “tratto” interessato. Non sono soggetti a tale specifica trattazione, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in ripristino dello stato dei luoghi, restauro e risanamento conservativo, e le opere a carattere temporaneo la cui permanenza in sito sia compresa in un lasso temporale di 120 giorni. Ove ricorrente, tale trattazione è integrativa e/o di appendice alla Relazione Paesaggistica ex DM 2005 e nei casi delle aree esentate ex art. 142 c.2 del Codice, costituisce

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

parte della Relazione Tecnica progettuale; tale trattazione prende il nome di “*capitolo tematico Oratura Costiera*”

Tale “capitolo tematico” riguarda il sistema ed elementi della composizione architettonica, delle previsioni funzionali, dimensionali, materiali, formali e cromatiche progettuali che dovranno essere adeguatamente trattate in ordine alla coerenza dell'intervento proposto rispetto agli **aspetti scenici** caratterizzanti il *settore e/o tratto* interessato; saranno quindi rappresentate:

- lo schematico skyline di settore oppure del tratto interessato (anche su supporto da visione aerea),
- i sistemi di confinamento (recinzioni, parapetti, muri ecc.) fronte mare,
- i rapporti vuoto per pieno (ove rilevabili) tra corpi costruiti e/o fra tratti alberati,
- la mappatura cromatica (suolo e cortine) della fascia di settore o tratto interessato,
- le eventuali fragilità/criticità,
- i caratteri scenici delle visuali percepite dal sito di intervento,

**La Cartografia** è la medesima ricorrente per la Relazione Paesaggistica ex DM 2005; ove tale relazione non sia prevista, sarà costituita almeno da:

- Stralcio planimetrico di zona dell'Adeguamento, planimetria quotata dell'area di intervento in scala idonea, ortofoto, foto di rilievo (almeno sei di cui quattro dai punti cardinali e due panoramiche i cui punti di ripresa siano segnati su planimetria) e foto/simulazione della proposta progettuale.

#### **Art. 43 Indirizzi per le componenti idrologiche**

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;

b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;

c. limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;

d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

e. garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

3. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare, negli interventi manutentivi e/o ristrutturativi consentiti, dovranno tendere ad essere riqualificati – per quanto possibile e necessario – mirando a migliorare la propria qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica, con ricorso a materiali lignei, pietra locale e ripermeabilizzazione pavimentale. Ulteriori specificazioni sono riportate nelle Linee Guida per la zona D4.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

4. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri ed idro-geo-morfologici deve essere ridotta attraverso progetti di eliminazione dei detrattori di qualità paesaggistica, ove necessario anche attraverso interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione di paesaggi degradati.

**4bis.** Nessuna modificazione strutturale va apportata alla fascia di battigia se non per effetto di specifici piani/progetti di bonifica e/o difesa marittima autorizzati da Enti/Autorità competenti.

**Art. 44 Direttive per le componenti idrologiche**

1. I soggetti pubblici e/o privati, in attuazione dell'Adeguamento:

a. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1a dell'articolo che precede, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60.

b. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1b dell'articolo 43, promuovono la riqualificazione del reticolo idrografico e delle lame come micro-corridoi ecologici e, compatibilmente con le condizioni di sicurezza, come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica rurale.

c. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 3 dell'articolo che precede, prevedono ove possibile e/o necessario interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione al fine di:

- Creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili);
- Potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra, in particolare tra R.E.R., R.E.C. e Oratura Costiera;
- Contrastare i processi di nuova urbanizzazione.

d. ai fini in particolare del perseguimento degli indirizzi 3 e 4 dell'articolo che precede promuovono progetti di declassamento delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione e la loro riqualificazione paesaggistica in percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali.

e. ai fini in particolare del perseguimento dell'indirizzo 3 dell'articolo che precede, attuano le linee guida della zona D4 e prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:

- l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;
- l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili con privilegio al legno e la pietra locale;
- l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
- la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
- la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati;
- individuano eventuali aree ulteriormente integrabili alla rete ecologica comunale;
- propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione nel rispetto delle relative prescrizioni attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- relativa a presenze edilizie incompatibili con le tutele paesaggistiche, propongono forme di delocalizzazione volumetrica in aree esterne a quelle tutelate, usufruendo, per una sola volta, di incentivi volumetrici pertinenziali fino al 20% della volumetria legittimamente preesistente, in deroga a indici e parametri urbanistici fatta eccezione delle distanze fra fabbricati e dai confini.
- Promuovono il bando dell'uso di diserbanti e/o fertilizzanti chimici.

**Art. 45 Prescrizioni per i "Territori costieri"**

1. Nei territori costieri come definiti all'art. 41, punti 1), si applicano le seguenti prescrizioni:

2. **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia configurabile come "interventi di nuova costruzione" a termini dell'art. 3 lettera e) del DPR 380/01 e smi, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali.

a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;

a3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e/o la sua fruibilità visiva, l'apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose;

a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;

a5) asportazioni di sabbia e/o acciottolato lapideo, movimento di terreno vegetale per profondità superiori a mt. 0,30 se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;

a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a8) salvo gli interventi eseguiti con le modalità di cui al punto b2bis del comma 3, realizzazione di nuovi tracciati viari con funzione di potenziamento della rete della mobilità veicolare a motore;

a9) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a10) eliminazione di vegetazione naturale, con esclusione dei casi in cui risulti, su apposito asseveramento di tecnico abilitato, infestante ovvero pregiudizievole per le condizioni di igiene delle coltivazioni agricole ed assetti poderali nonché l'igiene, la stabilità e manutenzione di manufatti e/o costruzioni legittimamente esistenti;

a11) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto che non siano strettamente funzionali e pertinenti alle legittime attività svolte e/o consentite in sito o che si configurano come nuova opera edilizia ovvero "nuova costruzione" a termini dell'art. 3 lett. e del DPR 380/01 e smi.

3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti/costruzioni legittimamente esistenti anche con una volumetria pertinenziale aggiuntiva -per una sola volta e fatta eccezione per le attrezzature balneari - non superiore al 20%; è esclusa la demolizione e ricostruzione con sagoma ed aspetto in tutto o in parte diversi, di manufatti e/o fabbricati che

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

hanno avuto utilizzo per le attività industriali e/o produttive ed abitative del IXX secolo e pertanto aventi valore storico e identitario.

b1bis) tali trasformazioni, ove necessario in deroga a quanto disposto al punto b1), dovranno garantire l'adeguamento sismico ed il rispetto delle NTA del PAI;

I relativi piani, progetti e/o interventi, sempre orientati alla valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, dovranno:

- essere finalizzati all'adeguamento strutturale, funzionale, igienico-sanitario (anche con dotazione di vasche imhoff interrato con sistema a sub irrigazione, nonché impianti di fitodepurazione –purché di tipo domestico ovvero non industriale- ) all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;
- non interrompere la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
- garantire il rispetto di quanto applicabile dell'art. 107ter ovvero il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili (in particolare legno e pietra locale);
- promuovere attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura e multifunzionalità in ambito agricolo) e fruizione pubblica (accessibilità) del bene paesaggio;

b2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di interventi pavimentali comportanti la impermeabilizzazione dei suoli; per il verde dovranno essere utilizzate specie autoctone.

b2bis) realizzazione di singoli tracciati pedonali, ciclabili e/o a motore, per una lunghezza continua max. di mt. 500, di derivazione della mobilità da altra rete viaria preesistente, purché con fondo permeabile in terra battuta, soggetto a stabilizzazione (strade bianche) o manto di usura in pietra posata a secco.

b3) realizzazione di attrezzature/manufatti privi di sistemi fondali che interessino il sottosuolo con scavi di qualsiasi genere oltre mt. 0,30 di profondità, di facile rimozione, per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero nonché funzionali alla fruizione delle aree a verde attrezzato e/o di aree di sosta e parcheggio, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri, che siano realizzate in legno e/o materiale lapideo, a secco e senza utilizzo di materiali/leganti cementizi e/o di qualsiasi altro genere, nel rispetto delle specifiche norme di settore, ed installati con adeguata mitigazione tramite essenze florovegetative;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano il carattere del sito ed il suo assetto orografico e strutturale del suolo mantenendone la permeabilità e la presenza di aree verdi con specie autoctone per una superficie non inferiore al **50%** dell'area di sosta e parcheggio; vanno conservati i sistemi vegetazioni arbustivi e/o arborei eventualmente presenti in sito ovvero sarà possibile il loro espianto e successivo reimpianto in altra sede della stessa area di intervento evitando per quanto possibile la frammentazione di aree che presentano caratteristiche lineari di corridoi di connessione ecologica. Si dovrà garantire la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero e prevedere l'implemento piantumativo di specie autoctone, in misura adeguata alla eventuale mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto territoriale "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" elab. 4.2.4 del PPTR;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

b6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrasti ma assecondi la morfologia dei luoghi e avvenga garantendo la maggiore fruibilità visiva del mare dagli spazi di prossimità; per i materiali esterni sia privilegiata la pietra, il travertino, e l'intonaco con colorazione chiara (possibilmente bianco) e siano in ogni caso predisposte soluzioni tipologiche, materiche e cromatiche del tutto coerenti con i caratteri paesaggistici dell'insediamento";

b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrato pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

b9) interventi in zona D4 nel rispetto delle apposite Linee Guida

**4.** Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;

c2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del loro riciclo;

c3) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda anche la rimozione di parti, considerate in progetto, in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi, finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

**5.** In tav.6.1.2 (I-II-IV-V) è cartografata la linea buffer di 30 metri dal demanio marittimo e indica la fascia di applicazione dell'art. 55 del Codice della Navigazione ai fini del rilascio – ove ricorrente- della relativa autorizzazione afferente la "esecuzione di nuove opere". (L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima" – c.4 art.55).

**6.** In ordine agli interventi ad eseguirsi "in prossimità della linea doganale" di cui all'art. 19 del D.Lgs.n.374/90, e ricadenti in aree contermini al demanio marittimo i cui limiti di proprietà non ne consentano la "osservabilità", la "controllabilità" e la "transitabilità" agli Organi/Enti di vigilanza doganale, la ricorrenza o meno dell'autorizzazione ex art. 19 citato, potrà essere preventivamente accertata presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dando atto del relativo esito nell'istanza progettuale.

**7.**Ove ricorrenti, l'autorizzazione ex art. 55 CdN rilasciata dall'Autorità Marittima nonché l'autorizzazione ex art. 19 D.Lgs. n. 374/90 rilasciata dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (salvo eventuale esito del preventivo accertamento di cui al comma 6), sono acquisiti preliminarmente all'approvazione di nuovi Piani e/o Programmi attuativi dell'Adeguamento ovvero all'efficacia e/o rilascio dei titoli edilizi abilitativi se afferenti aree di cui ai commi 5 e 6.

**8.** Fascia del demanio marittimo - Aree del Piano Comunale delle Coste

Nelle aree terrestri costiere del demanio marittimo e pertanto del Piano Comunale delle Coste (PCC), oltre alle NTA del PCC, nonché alle disposizioni di cui ai commi precedenti, vanno osservate le seguenti **raccomandazioni**:

a) Per le opere e/o insediamenti già esistenti alla data di adozione dell'Adeguamento :

---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauri e risanamento conservativo nonché ristrutturazione sull'apparato esteriore dei manufatti e/o superfici al suolo vanno condotti con criterio di miglioramento delle condizioni ambientali generali del sito, sia per gli aspetti di salvaguardia della struttura naturalistica costiera che di configurazione plastica, cromatica e seminaturalistica delle strutture costruite; pertanto :

- vanno utilizzate colorazioni chiare, preferibilmente bianco degli involucri dei corpi di fabbrica e manufatti edilizi;
- nelle ristrutturazioni vanno ripermabilizzate le superfici calpestabili esterne;
- nelle ristrutturazioni i manufatti metallici e/o in di c.a. quali porticati e/o tettoie legittimamente realizzate, vanno sostituiti con materiali lignei in colorazione naturale o bianco opaco,
- pontili e/o manufatti in c.a. di accesso balneare all'acqua, nelle ristrutturazioni, ove possibile, vanno sostituiti con idonei elementi realizzati con materiali di galleggiamento;
- I camminamenti e/o aree pedonali al suolo pavimentate con materiali impermeabili, nella ristrutturazione, vanno sostituiti con idonei sistemi pavimentali lignei e/o in pietra a secco posata in opera con giunto aperto da rinverdire, entrambi tali da garantire di preservare il sub strato naturale;
- l'impianto di nuove essenze arboree e/o florovegetative locali, non dovrà comportare opere di scavo roccioso.

b) Per l'esecuzione di opere civili che non costituiscono "interventi di nuova costruzione" a termini dell'art. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., oltre ai criteri validi per gli interventi di cui alla lettera a):

-vanno adottate soluzioni tali da favorire la fruizione visiva del mare dalle aree pubbliche di terra esterne alla linea demaniale.

c) Salvo specifiche prescrizioni dell'Autorità portuale e/o del MiBAC, in caso di contrasto tra le presenti NTA e le NTA del PCC, prevalgono le disposizioni più restrittive.

**Art. 46 Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"**

**1.** Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all'art. 41, punto 3, salvo quanto disposto al comma 2 142 del Codice ed il rispetto delle NTA del PAI, si applicano le seguenti prescrizioni.

**2. Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità ecologica; nei casi di competenza territoriale comunale, tali opere sono riconosciute con atto declaratorio della giunta ai sensi del presente dispositivo;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di recinzioni che interferiscono con il regolare deflusso idraulico e/o riducano l'accessibilità del corso d'acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile;

a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale, nonché – fino all'intervento di eventuali opere di mitigazione del rischio idraulico - l'im-

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

pianto di nuove essenze arboree poderali di alcun genere all'interno dell'alveo "in modellamento attivo" (calcolato secondo i parametri delle NTA del PAI) all'uopo – ove non già cartografato dall'AdB Puglia- identificato con apposito studio/relazione a firma di tecnico abilitato;

a6) aratura profonda dei suoli (oltre i 30 cm), dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari carrabili o ampliamento di tracciati carrabili esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di nuova impermeabilizzazione;

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

**3.** Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché delle NTA del PAI e degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (escursionismo, tempo libero, orticoltura, ecc.) e comunque senza alcun aumento di volumetria;

b2) sono comunque consentite trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria pertinenziale aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale, funzionale o igienico-sanitario degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi ricorrendo a soluzioni che non interrompono la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili ovvero rispettino per quanto applicabili le previsioni dell'art. 107ter;
- promuovano attività che consentano la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura) e fruizione pubblica (accessibilità) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano gli scorci visivi da e verso il territorio circostante;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrata pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

b6) realizzazione di strutture lignee facilmente rimovibili di superficie complessiva max fino a 25 mq. e senza creazione di volumetria, per attività connesse all'escursionismo, al tempo libero, e/o all'orticoltura con ausilio anche di manufatti in pietra a secco, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo eventuali idonee opere di mitigazione degli impatti;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

**4.** Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, con rimozione di parti, ove esistenti, in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e comunque finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

**Art. 47 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. e della R.E.C.**

**1.** Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER e della REC, come definito all'art. 42, punto 1 e 1bis, salvo il rispetto delle NTA del PAI, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

**2.** In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e normative d'uso di cui all'art. 37.

**3.** Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi, consentiti in via urbanistica, diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

- garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali e/o seminaturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico di riferimento;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;

- garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
- assicurino la salvaguardia di aree, ove presenti, soggette a processi di rinaturalizzazione;

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile smontaggio di piccole dimensioni e prive di sistemi fondali caratterizzati da infissione nel substrato roccioso, per attività connesse all'escursionismo e al tempo libero, purché realizzate in legno e/o pietra a secco e per una superficie max di mq.20 e senza creazione di nuove volumetrie, che non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli eventuali impatti senza compromettano i caratteri distintivi dei luoghi;

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR **4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.**

**4.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, coerentemente, per quanto applicabile, con i contenuti dell'art. 107 ter.

c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;

c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

**5.** con salvezza dei commi 1 e 2 dell'art. 106 delle NTA del PPTR, e del comma 2 dell'art.142 del Codice, nelle aree delle reti RER e REC denominate **aree di corridoio** (REC o RER) **per l'avifauna**, gli interventi consentiti sono soggetti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) non sono ammessi sistemi illuminotecnici pubblici e/o privati, zenitali;

b) non sono ammesse attività che comportano utilizzo di sistemi di amplificazione vocale e/o strumentale all'aperto;

c) sono incentivate forme di "recupero" corticale del suolo pubblico e/o privato tramite ripermabilizzazione e inverdimento (con essenze florovegetative autoctone) anche attraverso forme premiali di carattere fiscale e/o volumetrico; sono anche incentivati interventi di "recupero verde" superficiale dei lastrici solari attraverso la realizzazione di "tetto giardino". Nel rispetto degli altri parametri urbanistici, in tali "recuperi" potrà usufruirsi di un incremento volumetrico del 5% con un minimo di superficie al suolo recuperata di 500 mq; per i lastrici solari la superficie minima utile per usufruire dell'incremento volumetrico massimo del 5%, è di 250 mq; nel caso di ricorso a tali incrementi dovrà essere prodotto atto unilaterale d'obbligo;

**6.** sui suoli ricadenti all'interno delle Reti RER e REC aventi assetto corticale permeabile è auspicato, ed incentivato anche attraverso forme regolamentate di sgravi fiscali, il ricorso a pratiche agricole che NON utilizzano fertilizzanti e/o diserbanti chimici.

**Art. 48 n.r.**

**Art. 49 Individuazione delle componenti geomorfologiche**

1. Le componenti geomorfologiche individuate dal PPTR e di cui all'adeguamento, comprendono Ulteriori Contesti Paesaggistici costituiti da: 1) n.r.; 2) *Lame*; 2bis) orlature di terrazzi; 3) *Doline*; 4) *Grotte*; 5) *Geositi*;

2. Altri elementi della geomorfologia territoriale presenti nella carta geomorfologica condivisa con l'AdB nel 2015

2.1 Cigli di sponda fluviale, creste, ripe di erosione fluviale, discariche controllate, come riportati nella carta geomorfologica condivisa nel 2015 (tav.3.1bis), ancorché concernenti aree già ricomprese in altri componenti posti a tutela dalle presenti NTA, NON costituiscono Ulteriori Contesti Paesaggistici, ciò non di meno per essi sono validi gli indirizzi di cui all'art.51 e direttive di cui all'art. 52 delle presenti NTA nelle parti applicabili.

**Art. 50 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche**

**1. n.r.**

2. *Lame* (art. 143, comma1, lett. e, del Codice) Consistono in solchi erosivi di natura carsica con significato morfologico, peculiari del territorio, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica, come delimitati nelle tavole 6.1.1 (III-IV-V-VI-Vii-IX) con relativa area di rispetto pari a 25 mt. o come diversamente cartografata.

Per "significato morfologico" si intende una variazione della pendenza del generale piano di campagna, superiore al 10%.

2bis. *Orlature di terrazzi* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in segmenti di bordo a porzioni di suolo lungo i quali si verifica un salto, anche a seguito di sistemazioni antropiche, di quota di almeno un metro come indicati in tav.6.1.1 (I-II-IV-V-VIII-IX), a tali segmenti è associata una area di rispetto di mt. 10 ambo i lati.

3. *Doline* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1. (IV-VII-IX) con relativa a rea di rispetto di mt.50 o come diversamente cartografata.

4. *Grotte* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1 (IV) con relativa area di rispetto pari a 100 mt. o come diversamente cartografata. L'esatta localizzazione delle cavità sotterranee è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede di piani e/o progetti dedicati.

5. *Geositi* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario; luoghi di rilevante interesse paleontologico (es. cava con orme di dinosauri), come delimitati nelle tavole 6.1.1 (IV) con relativa area di rispetto pari a 100 mt. o come diversamente cartografata.

### **Art. 51 Indirizzi per le componenti geomorfologiche**

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:

- a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
- b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. Gli interventi che interessano le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

3. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica potrà essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

### **Art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche**

1. I soggetti pubblici e/o privati, nell'attuazione dell'Adeguamento :

- a) promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;
- b) ove possibile attuano il ripristino ecologico dei sedimenti di costruzioni dismesse e/o demolite e la riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni. Contestualmente provvedono, ove possibile, a delocalizzare nell'ambito della medesima area di intervento esternamente alle zone sottoposte a tutela, i volumi incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, usufruendo della misura incentivata di una maggiore volumetria e/o superficie coperta massima fino al 10% delle preesistenze.
- c) assicurano che le componenti geomorfologiche individuate nel "Catasto dei geositi" di cui all'art. 3 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", e cartografate nel Piano, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, sono sottoposte anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i "Geositi".

2. Le cavità, comunque denominate, individuate nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", come riportate nell'Adeguamento sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Grotte".

### **Art. 53 n.r.**

### **Art. 54 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame"**

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame, come definite all'art. 50, punto 2), salvo il rispetto delle norme del PAI ove ricorrenti, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

a1) realizzazione di nuove costruzioni e trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico interrompendo la continuità delle lame, la loro visibilità, fruibilità e accessibilità nonché modificandone gli assetti orografici, colturali e di permeabilità del suolo comportando maggiori superfici impermeabili;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti; a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

**3.** Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti, senza alcun aumento di volumetria e nel rispetto di quanto all'art.107 ter.

**4.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) strettamente legati alla tutela della lama e delle componenti ecologiche e storico-culturali che eventualmente la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione ripariale, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda un migliore inserimento nel contesto delle qualità paesaggistiche dei luoghi anche attraverso la loro completa riproposizione tipologica, morfologica e materica, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 107 ter.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

**Art. 54bis Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le aree di rispetto delle “Lame”**

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a4) escavazioni di materiali litoidi e/o nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) opere di impermeabilizzazione del suolo

a6) opere civili che compromettono i caratteri rurali, morfologici e seminaturalistici dei luoghi;

a7) trasformazioni colturali agricole che modifichino – ove esistenti – gli assetto arborei ad uliveto;

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici legittimamente esistenti, purché si garantisca, per quanto applicabile, il rispetto dell'art. 107ter:

b2) realizzazione di viabilità al servizio degli insediamenti esistenti, purché eseguita nel rispetto dell'assetto orografico dei luoghi e con sistemi pavimentali permeabili;

b3) realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche e/o di pubblica utilità, preferibilmente interrato, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.

**Art. 54ter Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “orlature di terrazzo” e loro fasce di rispetto**

Lungo le orlature di terrazzo e nelle aree di fascia di rispetto di cui all'art. 50 2bis), si applicano, per quanto applicabili, le norme di cui all'art.54

**Art. 55 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le “Grotte” e la loro area di rispetto**

1. Nei territori interessati dalla presenza di Grotte, come definite all'art. 50, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

a2) interventi di nuova edificazione; a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

**3.** Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici legittimamente esistenti, purché si garantisca:

- Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili ovvero per quanto ricorrente, nel rispetto di quanto all'art. 107 ter;

b2) realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché utilizzino materiale ecocompatibili e la posizione e la disposizione planimetrica non contrasti con la morfologia dei luoghi;

b3) realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche e/o di pubblica utilità, interrate e senza opere connesse fuori terra, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.

**Art. 56 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi" e loro area di rispetto**

**1.** Nei territori interessati dalla presenza di Geositi, come definiti all'art. 50, punti 5), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

**2.** In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi;

---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- a2) interventi di nuova edificazione;
- a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;
- a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a8) forestazione delle doline;
- a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.
- a10) n.r.
- a11) eliminazione di sistemi vegetazionali arbustivi e/o arborei in evoluzione naturale

**3.** Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della duna facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l'impiego di materiali ecocompatibili;

b2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili.

**4.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico;

c2) n.r.

### **CAPO III - STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE**

#### **Art. 57 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico**

1. Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Boschi.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

3) Formazioni arbustive in evoluzione naturale (canneti);

4) Area di rispetto dei boschi

#### **Art. 58 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali**

1. **Boschi** (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice)

Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1 (IV-V-VII).

#### **Art. 59 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali**

1. n.r.

2. n.r.

3. **Formazioni arbustive in evoluzione naturale** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) costituite da formazioni vegetazionali (**canneti**) di estensione significativa come cartografate in tav.6.2.1 (V); è esclusa la vegetazione stagionale infestante che interessa i manufatti di pietra a secco e/o le loro strette vicinanze,

4. **Area di rispetto dei boschi** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) 41

Trattandosi aree boscate che hanno estensione inferiore ad 1 ettaro, consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 20 metri dal perimetro) dalle suddette aree boscate come cartografata nelle tav. 6.2.1 (IV-V-VII).

#### **Art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali**

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a) limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e /o manufatti in cui vi insistono i canneti, compatibilmente con i requisiti di igiene, stabilità e sicurezza degli stessi;
- b) recuperare, ove già presenti tra i canneti, altre formazioni vegetazionali compatibili con il legittimo utilizzo del suolo secondo la tipizzazione di zona ex DM 1444/68;
- c) recuperare e valorizzare il patrimonio esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- d) prevedere lavorazione corticale dei suoli evitando l'uso di diserbanti e/o fertilizzanti chimici;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- e) concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

**2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:**

- a) il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- b) la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c) la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d) la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
- e) la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

**Art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali**

**1. I soggetti pubblici e/o privati, in attuazione dell'Adeguamento:**

Attuano e perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.

Attuano

- a. le regole di valorizzazione e conservazione;
- b. valorizzano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché pongono in essere le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- d. salvaguardano l'area di rispetto dei boschi;
- e. negli interventi ammissibili individuano eventuali specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed ove necessario propongono e/o attuano azioni di riproduzione e/o di protezione per la loro salvaguardia;
- f) promuovono le tecniche di coltivazione e conduzione delle aree agricole che escludano l'utilizzo di fertilizzanti e/o diserbanti chimici.

**Art. 62 Prescrizioni per "Boschi"**

**1.** Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 58, punto 1) si applicano le seguenti prescrizioni.

**2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:**

- a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo- colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;
- a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
- a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;
- a6) impermeabilizzazione di strade rurali;
- a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;
- a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

**3.** Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;

b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b4) divisione dei fondi mediante:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi e privi di recinzioni metalliche sovrastanti;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete (maglia non inferiore a cm 5x5) coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

in ogni caso con la previsione, a terra, di un congruo numero di varchi e comunque non inferiore a uno ogni 10 metri lineari e delle dimensioni minime di cm. 30x30, per permettere il passaggio della piccola fauna selvatica;

b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati facendo ricorso a:

-tipologie a blocco isolato

-materiali di finitura quali: intonaco civile e pietra

- uso del legno nei pergolati e tettoie

-colorazioni in bianco

- uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori dell'area tutelata;

c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;

c5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;

c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

#### **Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agro- pastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione a termini dell'art. 3 lettera e) del DPR 380/01 e smi;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) n.r.

a9) n.r.

**3.** Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale, funzionale o igienico-sanitario degli immobili, all'efficiamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili ovvero rispettino per quanto applicabile l'art. 107 ter;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione, nel rispetto di indici e parametri urbanistici, di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni (max 20 mq) per attività connesse al tempo libero, realizzate in legno e/o pietra ovvero con altri materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli eventuali impatti;

b5) realizzazione, nel rispetto di indici e parametri urbanistici, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti nel rispetto di quanto applicabile dell'art. 107 ter

**4.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

**Art. 64 n.r.**

**Art. 65 n.r.**

**Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" (Canneti)**

**1.** Nelle superfici interessate dalla presenza di formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59 c.3, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

**2.** In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso richiamati all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) espianto dei canneti fatto salve le necessità igienico sanitarie che ne richiedano la eliminazione o sfoltimento alle aree occupate alla data di adozione dell'Adeguamento

a2) eliminazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, tra i quali i muretti di pietra a secco, specchie vasche di raccolta dell'acqua ad uso irriguo ecc., poste a ridosso dei canneti e/o entro la distanza di mt. 5

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

a3) dissodamento e macinazione delle pietre;a4) conversione delle superfici a canneti in nuove colture agricole e/o altri usi nonché in aree di sedime di opere civili;

**3.** Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili**, devono essere realizzati nel rispetto della conservazione delle aree interessate dalla presenza di canneti garantendo la permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

- muretti a secco privi di altre recinzioni metalliche sovrastanti, e/o recinzioni a rete (maglia non inferiore a cm. 5x5) adeguatamente ricoperte di vegetazione rampicante e comunque con un congruo numero di varchi a terra (minimo uno ogni 10 mt lineari e di dimensioni minime cm. 30x30) per permettere il passaggio della piccola fauna selvatica.

**4.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che conservano e valorizzano le aree a canneto già esistenti e ne prevedano la espansione nei limiti delle garanzie di igiene e di coerenza con le destinazioni d'uso

**Art.67 Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e del controllo paesaggistico**

**1.** Le componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

**2.** I beni paesaggistici non sono ad oggi presenti sul territorio comunale

1) n.r.

**3.** Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

1) siti di rilevanza naturalistica (SIC mare);

2) n.r.

3) Siti a potenzialità ecologica e naturalistica comunale

**Art. 68 Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici**

**1.** n.r.

**2. Siti di rilevanza naturalistica** (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.2 del PPTR e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Essi ricomprendono:

a) n.r.

b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno stato di

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

**Esternamente alla superficie terrestre comunale** è presente il SIC MARE Posidonieto Barletta – San Vito IT 9120009 (tav. 6.2.2 – I-II) .

Pur considerato U.C.P. (rif. art. 38 lett. n) dal PPTR, il presente Adeguamento non costituisce strumento normativo il cui campo di applicazione è estendibile in mare, pertanto la presenza di tale SIC viene considerata di grande rilevanza ambientale per l'orlatura costiera di ponente.

**3. Sono Ulteriori Contesti Paesaggistici a termini dell'art. 143, comma 1, lettera e) del Codice, i siti a potenzialità ecologica e naturalistica comunale:**

3.1) la porzione di z.t.o. E ex DM 1444/68 a NORD della ex Strada Statale 16, ricadente nell'Oasi di Protezione Torre Calderina (Caldenno), come cartografata in tav.6.2.2 (I-II) in quanto area sensibile alla presenza faunistica migratoria che ha conservato gran parte dei caratteri rurali tradizionali locali e non risente direttamente della presenza e/o previsioni delle trasformazioni urbanistiche commerciali (Fashion District Molfetta) ed industriali (ASI).

3.1.1) Esternamente all'UCP, nella porzione d'Oasi ricadente all'interno dell'Area di Sviluppo Industriale, il Consorzio ASI ed i soggetti attuatori degli interventi, garantiscono l'insediamento delle nuove attività coerentemente con il principio di valorizzazione paesaggistica dei luoghi, conservando compatibilmente con le esigenze tecnico-logistiche e costruttive, le peculiarità vegetazionali e strutturali del suolo, con ricorso ad assetti localizzativi e vegetativi delle aree verdi coerenti con la vicinanza della porzione d'Oasi perimetrata come UCP;

3.1.2) Esternamente all'UCP, nella porzione d'Oasi ricadente in z.t.o. E ex DM 1444/60, gli interventi ammessi dovranno essere coerenti con gli indirizzi di cui all'art. 69 e le direttive di cui all'art. 70 delle presenti NTA.

3.2) **Pulo di Molfetta** – tav. 6.2.2 - IV -(area a vincolo diretto) in quanto sito di rilevanza idro-geo-morfologica, botanico-vegetazionale, faunistica, antropologica e storico culturale all'interno del quale si sono consolidati assetti ambientali a carattere di unicità in tutto il territorio comunale.

**Art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e siti a potenzialità ecologica e naturalistica comunale.**

1. Privilegiare manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.

2. Le attività edilizie di qualsiasi natura e funzione devono tendere a garantire adeguate sistemazioni a verde delle superfici, con ricorso ad essenze floro-vegetative autoctone ed a sistemi pavimentali permeabili.

**Art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette, dei siti naturalistici, dei siti a potenzialità ecologica e naturalistica comunale**

1. Per gli aspetti di natura paesaggistica, piani, progetti e regolamenti di gestione delle aree si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni dell'Adeguamento, ed assumono previsioni ed azioni che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici.

2. I soggetti pubblici e/o privati, in attuazione dell'Adeguamento

1. n.r.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

2. possono individuare eventuali aree all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
3. ove possibile evitano impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.);
4. In agro, aderiscono ai caratteri tipologici, morfologici e materici e cromatici tradizionali delle costruzioni dell'agro assicurandone il corretto inserimento paesaggistico.

**Art. 71 n.r.**

**Art 72 n.r.**

**Art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di potenziale rilevanza ecologica e naturalistica comunale**

1. La disciplina dei siti di potenziale rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è elaborata nei piani di gestione e/o con misure di conservazione.
2. Tutti gli interventi **nella fascia a terra**, prospiciente il SIC MARE della profondità di 300 mt, e nelle aree di potenziale rilevanza ecologica e naturalistica comunale, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto degli equilibri ecosistemico-ambientali.
3. Nelle aree di potenziale rilevanza ecologica e naturalistica comunale, salvo il rispetto delle NTA del PAI, non sono ammissibili:
  - a) interventi diversi dalle previsioni urbanistiche già vigenti alla data di adozione del PPTR;
  - b) installazione di nuovi impianti serricoli per una percentuale superiore al 25% dell'area di riferimento;
  - c) sostituzioni di essenze colturali arboree tipiche locali con essenze ornamentali ovvero essenze a carattere non poderale;
  - d) attività che comportano utilizzo di sistemi di diffusione elettro-amplificata del suono;
  - e) attività che utilizzano fasci di luce direzionabili e/o zenitali;
  - g) realizzazione di nuovi tracciati viari;
  - h) nuove recinzioni diverse dai soli muretti di pietra secco; nel caso di motivata necessità alla installazione di reti protettive dei terreni, le stesse dovranno essere a maglia non inferiore a cm. 5x5 e completamente interposte all'interno di doppio filare di siepe a vegetazione che abbia possibilmente già l'altezza della rete; alla rete in caso contrario e fino a crescita della siepe di pari altezza, vanno applicati idonei sistemi di "avvertimento visivo" all'avifauna della presenza della rete medesima; per tali nuove recinzioni è esclusa la formazione di cordoli cementizi di qualsiasi natura.
  - i) l'utilizzo di fertilizzanti e/o diserbanti chimici;
  - l) la realizzazione di aree a parcheggio di uso promiscuo superiori a mq. 300, escluso quelle di standard e/o di legge relative ad eventuali nuove legittime costruzioni;
  - m) attività sportive con mezzi a motore;
  - n) scavi diversi da quelli relativi alle opere ammissibili di cui alla lettera a), fatta eccezione per gli impianti imhoff al servizio degli immobili e per cisterne e/o vasche di raccolta e riutilizzo irriguo delle acque piovane.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

**3bis.** Nelle fasce dei 300 metri dalla linea di costa (di cui al comma 2) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 45 evitando l'utilizzo di diserbanti e/o fertilizzanti chimici;

## **CAPO IV - STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE**

### **Art. 74 Individuazione delle componenti culturali e insediative**

**1.** Le componenti culturali e insediative individuate presente adeguamento comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

**2. I beni paesaggistici sono costituiti da:**

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico; 2) n.r.; 3) zone di interesse archeologico.

**3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:**

- 1) Città consolidata;
- 2) Testimonianze della stratificazione insediativa;
- 3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative;
- 4) Paesaggi rurali,
- 5) aree a potenziale valenza/rischio archeologico

### **Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative**

**1. Immobili e aree di notevole interesse pubblico** (art. 136 del Codice)

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, come delimitate nelle tavole della sezione 6.3.1.(I-II)

**2. n.r.**

**3. Zone di interesse archeologico** (art 142, comma 1, lett. m, del Codice)

Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice; possono essere caratterizzate dalla presenza o meno di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici. Tali zone sono individuate nelle tavole della sezione 6.3.1. (IV)

### **Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative**

**1. Città consolidata** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in quella parte del centro urbano che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nella tavola 6.3.1 (II-IV)

**2. Testimonianze della stratificazione insediativa** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Così come individuati nelle tavole 6.3.1 (da I a IX) consistono in:

**a) beni puntuali:** storico culturali e di memoria storica, chiese rupestri, torri, casali e masserie, infrastrutture viarie quali i ponti in muratura lapidea e grandi cisterne semi interrate sparsi in agro di particolare valore storico

---

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

e paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche; (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) con area di rispetto come cartografata nella tav.6.3.1.

**b) aree a valenza e/o rischio archeologico** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) così come individuati nelle tavole 6.3.1. (II-IV); sono aree per le quali pur in mancanza di ritrovamenti documentati, si rilevano marcati caratteri relazionali rispetto ai processi storici insediativi in epoca premoderna, con presenza di costruzioni di interesse storico la cui ubicazione evidenzia marcati caratteri morfo-funzionali relazionati ai connotati geografici ed ambientali del sito; comprendono aree all'interno delle quali risultano rinvenute segni di epoca preistorica.

### 3. Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:

- per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) cartografati come beni storico culturali e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell' art. 45 del Codice, essa assume la profondità massima di **50 m** se non diversamente cartografata e indicata nella relative tavole; per i ponti in muratura situati all'esterno del perimetro del centro abitato, l'area di rispetto è di **15 mt** e va misurata rispetto alla proiezione a terra della costruzione. Per le grandi cisterne semi interrato l'area di rispetto ha profondità di **mt. 20** se non diversamente cartografata e indicata nella relative tavole (tav.6.3.1.)
- Non è prevista un'area di rispetto per la "città consolidata" ex comma 1 del presente articolo.
- Non è prevista un'area di rispetto per le "aree a valenza e/o rischio archeologico" ex comma 2 lettera b) del presente articolo.

### 4. Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale comunale (tav. 6.3.1 da I a IX) ricomprese all'interno della z.t.o. E ex DM 1444/68 la cui valenza storica e paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri. Esso ricomprende il parco multifunzionale di valorizzazione delle torri e dei casali del Nord barese quale parte del territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare.

Sono escluse le zone "M" (aree stradali) della tipizzazione urbanistica.

All'interno dei paesaggi rurali, in quanto testimonianza della tradizione culturale di antropizzazione del territorio rurale fino ai primi del novecento, pur non costituendo specifici ulteriori contesti paesaggistici ex art. 43 lett. e) del D.Lgs. n. 42/04 e smi (tranne quelli contrassegnati con doppio asterisco (\*\*)) in elenco), per quanto alle ricognizioni che sono state possibili (sono cartografati nelle tavole della serie 6.3.1), vengono riconosciuti i seguenti **beni diffusi del paesaggio agrario:**

a-muri di pietra a secco,

b-specchie,

c-pozzi e cisterne di piccole e/o modeste dimensioni (anche in tutto o in parte entroterra) e/o manufatti affini per il sollevamento acque sotterranee (norie),

d-edicole votive,

e- costruzioni e/o resti in pietra a secco relative alle originarie "calcare" per la produzione di calce idraulica (\*),

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- f-sistemazioni idrauliche in pietra lungo i corsi delle lame,
- g- fabbricati in muratura portante con orizzontamenti di tipo a volta (\*)-(\*\*),
- h-canalizzazioni in pietra delle acque piovane e/o irrigue,
- i-cippi segna confine in pietra,
- l-costruzioni isolate in muratura in pietra a “scacco” e con orizzontamenti voltati (\*)-(\*\*),
- m- “pagliari” tipici locali in pietra a secco (\*),
- n-siepi di impianto con vetustà oltre i 70 anni,
- o-terrazzamenti,
- p-alberature isolate e /o a gruppi o in filari di vetustà superiore a 70 anni,
- q-alberature stradali o poderali di vetustà superiore a 70 anni,
- r-piante singole e/o formazioni vegetative di particolare e/o singolare valore botanico e/o scientifico,
- s-ulivi monumentali ex L.R.14/2007,

Ulteriori presenze non cartografate nell'Adeguamento ma emergenti da ricognizioni progettuali attuative dell'Adeguamento, saranno specificatamente e separatamente indicate negli elaborati di progetto in modo da poter essere inserite nelle cartografie di aggiornamento periodico dell'Adeguamento a termini dell'art.104 delle presenti NTA-P

Per i beni diffusi del paesaggio agrario, oltre le norme eventualmente applicabili nel caso costituiscano ulteriori contesti paesaggistici e comunque con prevalenza delle disposizioni più restrittive, vige un **generale regime di salvaguardia e valorizzazione** con divieto assoluto di modifiche materiche ed ubicative delle costruzioni e/o manufatti nonché distruzione, espianto e/o delocalizzazione delle componenti vegetazionali (se non per dimostrati e certificati motivi igienico-sanitari e/o strutturali, da parte di tecnico abilitato);

Per tutti i beni diffusi del paesaggio agrario aventi caratteristica di costruzioni a valenza edilizia: **(\*\*) in elenco** individuati come Ulteriori Contesti Paesaggistici di cui alla lettera **“a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali” come cartografati** nelle tavole della serie 6.3.1, le disposizioni seguenti non ricorrono trovando applicazione i relativi specifici indirizzi, direttive e misure di salvaguardia e utilizzazione

Per tutti i beni diffusi del paesaggio agrario, che non siano già UCP, viene definita un'area di contorno di mt.5 per le costruzioni a valenza edilizia (fabbricati ed affini indicati con: **(\*) in elenco**) e mt. 3 per i manufatti in genere e/o presenze vegetazionali; per il bene e l'area di contorno come precedentemente definita vige un regime di **salvaguardia assoluta**, nella quale sono solo consentiti:

- gli usi agricoli del suolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione purché, per i manufatti in muratura in pietra, sia condotta con finalità ricostruttiva secondo assunto: **“dov'era - com'era”**, salvo il rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada.

Per manufatti e costruzioni in pietra a secco, la manutenzione straordinaria – stante la particolare tecnica costruttiva – comprende lo smontaggio e rimontaggio dell'intera costruzione e/o manufatto, con riutilizzazione – ove possibile - in tutto e/o in parte, dell'originario materiale lapideo; è fatto divieto di utilizzo di malte e/o prodotti di alcun genere, nonché di chiusura, sui paramenti esterni, degli spazi tra conci lapidei. Negli interventi manutentivi su tali costruzioni e/o manufatti, malte e/o prodotti di alterazione ovvero sigillatura/occultamento dell'originario sistema corticale esterno “a giunto aperto” tra i conci lapidei, se presenti, vanno rimosse.

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

Negli interventi afferenti le aree all'interno delle quali sono presenti beni diffusi del paesaggio agrario, (per i quali va sempre compilata la specifica "Scheda conoscitiva del manufatto e del contesto rurale", così come previsto dalle Linee Guida 4.4.6 "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali" del PPTR), in presenza di modificazioni dell'originario e/o tipico aspetto esteriore degli stessi, devono essere riportate le indicazioni dei titoli abilitativi di tali modificazioni.

- Nel rispetto delle relative Linee Guida regionali, I nuovi muretti di pietra a secco devono essere sempre dotati di varchi di passaggi per la piccola fauna terrestre con fori a terra di almeno cm. 30x30 uno ogni mt. 10 lineari di parete; eventuali reti e/o ringhiere sovrastanti devono essere supportate da paletti propri, infissi nel terreno, dalla parte interna del parete con eventuale infissione muraria (per la sola misura della sezione del sostegno) del paletto senza intaccarne la struttura e la fruibilità visiva; nella realizzazione di nuovi muretti a secco di divisione dei fondi, conservare la stessa sezione, di quelli collocati nelle vicinanze di fattura analoga a quelli originari che caratterizzano il sito.

Nei progetti concernenti suoli al cui interno sono presenti i tipici "pagliari" di pietra a secco, il volume degli stessi non viene considerato nel calcolo delle volumetrie ammissibili secondo gli applicabili indici e parametri urbanistici.

**Art. 76 bis - Disposizioni da osservarsi all'interno della Città consolidata:**

1. Per tutte le aree ricadenti all'interno del perimetro della Città Consolidata, come definita all'art.76 c.1 ed individuato alla tav. 6.3.1- II-IV-V- fatte salve le diverse e specifiche norme e discipline di settore e di tutela di cui al presente adeguamento, l'approvazione di Piani e progetti ammissibili avviene previa verifica della conformità delle previsioni e/o interventi medesime/i alle disposizioni del presente articolo. (rif. ex Art. 91 c.8 NTA PPTR).

**a) Per gli edifici con vetustà costruttiva superiore a 70 anni** (alla data di adozione dell'adeguamento), compatibilmente con le finalità tecnico-funzionali progettuali, dovrà essere perseguito il recupero, la conservazione e la valorizzazione degli originari-e:

- elementi stilistici e decorativi esterni degli edifici;
- tipologie di materiali e tecnologie dei rivestimenti delle superfici verticali ed orizzontali esterne, delle pavimentazioni e delle colorazioni esterne;
- tipologie lignee e colorazioni degli infissi e serramenti esterni;
- tipologie e colorazioni di balaustre di balcone;
- assetti morfologici dei lastrici solari, evitando la installazione di apparecchiature tecnologiche e impiantistiche visibili dagli spazi pubblici di contorno all'immobile, salvo gli impianti terminali degli ascensori e montacarichi; dovrà incentivarsi la installazione di impianti condominiali centralizzati per le video-telecomunicazioni.

*(per "originari-e" si intende l'aspetto delle costruzioni al periodo degli anni "50 del secolo XX o ad altro remoto periodo se documentabile anche in via narrativa):*

La installazione di antenne non domestiche per le telecomunicazioni dovrà essere dimostrata da assoluta necessità per non possibile diversa ubicazione.

La installazione di impianti domestici per la produzione di energia da fonti rinnovabili (con esclusione di ogni tecnologia necessitante di pali di sostegno di qualsiasi forma e dimensione) sarà consentita solo con pannellature a pavimento su lastrici piani senza sporgere oltre i parapetti e/o cordoli perimetrali e comunque mai collocati a inibire la percezione zenitale di eventuali estradossi di volta morfologicamente apprezzabili ove per apprezzabile si intenda una quota estradossale superiore a 30 cm da quella di contorno pavimentale piano.

Non è ammessa la trasformazione permanente di superfici di lastrici solari con estradossi di volta morfologicamente apprezzabili in lastrici piani, salvo soluzioni precarie con materiali lignei e per la sola durata di un periodo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

non superiore a 120 giorni per ogni anno, specificatamente indicato in relativa istanza e con documentato (fotografico) avvenuto smontaggio al termine del periodo stabilito.

Non sono ammesse ulteriori installazioni impiantistiche sulle coperture dei torrini scala.

Nuove canne fumarie emergenti dal pavimento di lastrico sono ammesse solo se in forma e dimensioni minime necessarie, in apposito incasso murario quadrangolare e di altezza non superiore a quello minimo di norma specifica.

**a bis) conservazione e la valorizzazione delle facciate delle strade pubbliche e di altri spazi pubblici degli edifici, attraverso:**

-il divieto di chiusura totale e/o parziale di logge e/o balconi, di installazione a parete di apparecchiature impiantistiche domestiche di qualsiasi genere e di tende relative a finestre e/o balconi di piani superiori a quello terra, se queste ultime destinati ad una permanenza superiore a 120 giorni.

-l'installazione di vetrine espositive a scopo commerciale che garantiscano la trasparenza utile alla percezione visiva della parete di fondo esterna del fabbricato;

-l'utilizzo e installazione di targhe murarie di materiale trasparente;

-la installazione di tende murarie parasole, per gli esercizi commerciali ai piani terra, unificate in telo avvolgibile colore beige chiaro prive di qualsiasi frangitura; tale unificazione è perseguita anche nelle sostituzioni delle tende esistenti;

Potranno collocarsi su balconi, verande e lastrico solare, vasi color terracotta contenenti piante ornamentali purché non costituenti origine di stillicidio e pregiudizio all'igiene ai piani inferiori;

Sui lastrici solari potranno adottarsi soluzioni a "tetto/giardino" purché nel rispetto delle condizioni di sicurezza strutturale, della garanzia di impermeabilizzazione, di conservazione delle morfologie orografiche pavimentali ove in presenza di sottostanti volte a botte e/o padiglione.

Ove consentito in via edilizio-urbanistica, la installazione di "giardini-serra" in vetro, sui lastrici solari, potrà avvenire garantendo le più basse condizioni percettive dalla viabilità pubblica di contorno all'edificio.

Potranno collocarsi, sui lastrici solari, arredi e/o manufatti in legno per una migliore fruizione degli spazi privati, purché non costituenti elementi a valenza strutturale e/o vani utili di qualsiasi natura. Per i pergolati lignei a giorno, ove ammessi dalle NTA urbanistiche e loro allegati, dovranno essere evitate soluzioni che presentano riguardo visivo dalla sezione stradale delle facciate del blocco edilizio di riferimento.

Per i lastrici sui quali si vogliono installare nuove balaustre di protezione (h.mt. 1,10), le stesse dovranno essere metalliche a smalto opaco di finitura colore bianco, realizzate secondo il tipico disegno locale: corrimano e fascia inferiore (sollevata da terra mm 50, in ferro piatto da mm 4/6 x 40/60 con bacchette diam. mm 12/14 con interspazio mm 98, con montanti secondo le condizioni di contorno e sicurezza.

Su lastrici solari caratterizzati da parti terrazzate poste a diversi livelli potranno essere autorizzate scale metalliche di connessione realizzate con minor ingombro ed a minore impatto visivo possibile dalla pubblica via; eventuali balaustre protettive dovranno essere a disegno semplice ed in tinta chiara.

La eventuale installazione di nuove canne fumarie esterne alle facciate stradali sarà consentita solo nei casi di impossibilità strutturale e/o in mancanza di consenso a disporre di elementi di proprietà in capo a Terzi

**b) Per gli edifici con vetustà costruttiva inferiore a 70 anni (alla data di adozione dell'adeguamento) nelle ristrutturazioni comportanti modificazioni esteriori:**

-dovrà essere perseguito il coerente inserimento architettonico rispetto al contesto costruttivo di contorno.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

-dovrà preferirsi la installazione di impianti condominiali centralizzati per le video-telecomunicazioni. Per la installazione di antenne non domestiche per le telecomunicazioni dovrà essere dimostrata da assoluta necessità per non possibile diversa ubicazione.

La installazione di tende relative a finestre/aperture di piani superiori ai piani terra potrà essere consentita a condizione che si uniformino tipologie e colorazioni nell'ambito dello stesso fronte;

-dovranno utilizzarsi targhe murarie di materiale trasparente;

-targhe e/o insegne a bandiera potranno essere autorizzate se afferenti esercizi che svolgono "servizio pubblico" (es. farmacie, uffici pubblici ecc.);

-potranno installarsi tende murarie parasole, per gli esercizi commerciali ai piani terra, unificate in telo avvolgibile colore beige chiaro prive di qualsiasi frangiatura; tale unificazione è perseguita anche nelle sostituzioni delle tende esistenti;

**c) Per gli Spazi Pubblici** si dovrà perseguire la unificazione morfo – tecnologica:

- dei sistemi illuminotecnici stradali e degli elementi di "arredo urbano";

- della cartellonistica pubblicitaria e didattica;

- delle recinzioni di spazi e/o aree verdi, privilegiando soluzioni a balaustra metallica a disegno semplice e con altezza non superiori a mt. 2,20;

- del verde urbano, con privilegio di essenze flo-ro-vegetative autoctone **evitandone**, per quanto possibile, **l'impianto** su superfici con pregressa pavimentazione in basole lapidee, tranne i casi di singolari impianti arborei su progettazione integrata di recupero e valorizzazione delle aree lastricate e comunque con esclusione di piantumazione sistemica tendente ad arborare aree lastricate che storicamente NON ne presentano le caratteristiche.

Negli interventi di manutenzione straordinaria di superfici pedonali con diversa pavimentazione da quella a basole lapidee dovrà perseguirsi l'obiettivo di sostituzione della stessa con pavimentazione in pietra.

Negli interventi di rifacimento dei manti di usura stradali, relativamente alle strade con sottostante basolato lapideo, dovrà essere verificata la possibilità di riportare l'originaria pavimentazione lapidea a funzione di pavimentazione di usura.

Nei giardini e/o aree verdi, dovrà essere limitata la modellazione orografica del terreno, ed in prossimità degli ingressi sarà collocata una targa indicante la planimetria dell'area, la tipologia e localizzazione delle essenze flo-ro-vegetative presenti.

Dovranno essere perseguiti obiettivi di implemento della "viabilità dolce" (piste ciclabili ecc. ) e formazione di itinerari didattici a sfondo storico-culturale.

Dovrà essere evitato, per motivi di sicurezza, il ricorso a manufatti di pietra a secco nonché l'uso di pietrisco in prossimità dei bordi con carreggiate carrabili.

**d) Per gli spazi privati interni** ai blocchi edilizi, compatibilmente con le finalità tecnico-progettuali, si dovrà tendere a:

- mantenere e valorizzare le aree a giardino e le superfici con pavimentazioni lapidee nonché eventuali cisterne interrato e/o semi interrato per la raccolta delle acque piovane;

- incentivare la formazione di giardini e/o aree verdi con percorsi a pavimentazione permeabile e/o lapidea;

- incentivare la realizzazione di cisterne interrato per la raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- incentivare soluzioni di continuità visiva rispetto agli spazi pubblici con riguardo alla salvaguardia della privacy.

Nei casi di aree allestite a giardino confinati con pubblica via, i proprietari delle stesse potranno apporre sulla parete esterna visibile da strada pubblica, apposita targa (misura standard cm. 45x45 realizzata su lastra di materiale trasparente scorniciata e staccata cm. 6 dalla parete) sulla quale sarà rappresentata la planimetria del giardino con indicazione del tipo di essenze florovegetative presenti.

**e) In tutti i casi INOLTRE dovrà:**

- perseguirsi e promuovere l'edilizia sostenibile, facendo propri i criteri ed i contenuti di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" quindi privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di materiali riciclati e recuperati favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti, riducendo altresì la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.), - di soluzioni finalizzate al risparmio energetico (ricorso ad impianti di illuminazione a basso consumo energetico, impianti solari, termici e fotovoltaici integrati per la produzione di energia termica ed elettrica;

- di soluzioni tecnologiche e tipologiche che favoriscano la ventilazione/climatizzazione passiva degli ambienti interni;

- di misure finalizzate alla ripermabilizzazione del suolo, garantendo il recupero e riuso delle acque meteoriche per altri usi non potabili oltre ogni misura idonea al risparmio idrico.

**e1) Per gli edifici di vetustà superiore a 70 anni** (alla data di adozione dell'adeguamento) i piani, progetti e/ o interventi di qualsiasi natura afferenti le parti visibili da spazio pubblico, comprendendo in ogni caso anche gli interventi sui lastri solari, dovranno essere corredati da apposita trattazione in Relazione Tecnica completa di rilievi e fotografie, finalizzata a rappresentare la Coerenza dell'intervento proposto rispetto alle disposizioni del presente articolo.

**f) All'interno dell'UCP "La Città consolidata"**, salvo l'eventuale ricorrenza del procedimento volto all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 90 delle presenti NTA ovvero art. 146 del Codice per l'area tutelata ai sensi della Parte III del Codice, la coerenza degli interventi proposti alle presenti norme, viene accertata in fase istruttoria edilizio-urbanistica senza ricorso all'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91.

**f1) All'interno dell'area della "città consolidata"** è perimetra un'area a valenza artistica e storica ove gli spazi pubblici sono direttamente riconducibili all'art. 10 comma 4 lettera g) del D.Lgs.n.42/04 e smi.

**Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative**

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:

a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;

b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;

c. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

d. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;

e. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali.

**Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative**

**1. I soggetti pubblici e privati interessati, in attuazione dell'Adeguamento:**

a) Garantiscono la tutela e la valorizzazione delle zone nelle quali le componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, anche al fine della istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;

b) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storico-culturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6);

e) Incentivano, anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, la fruizione privata, sociale e pubblica sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insieme di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali nonché di singoli insediamenti di particolare rilevanza storico insediativa (sistemi e/o singole di ville, di maserie, di uliveti monumentali ecc.). Al fine di incentivare tale obiettivo e nei limiti delle previsioni urbanistiche, si auspicano piani e/o progetti volti alla fruizione culturale, lenta ed eco compatibile dei siti interessati, con particolare riguardo alla ricettività diffusa.

f) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;

g) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio agrario di cui al comma 5 dell'art. 76

**2.** promuovono la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;

**3.** valorizzano i caratteri dei paesaggi rurali, salvaguardano e riproducono i caratteri identitari, garantiscono la conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, ponendo particolare attenzione al recupero delle ville, casali e torri nonché dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);

**4.** favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6). 4).

Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all'art. 76, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 74, comma 2, punto 1), gli interventi edilizi sono improntati al minore consumo di suolo, con ricorso a tipologie edilizie e disposizioni planimetriche coerenti con le tessiture e delle morfotipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

**5. n.r.**

**6. n.r.**

7. Le cavità individuate nel "elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Testimonianze della stratificazione insediativa", e per la relativa "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" se pertinente.

**Art. 79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico**

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, **salvo** disposizioni più restrittive contenute nelle schede PAE nei termini riportati nelle allegate schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle presenti norme e il rispetto della normativa antisismica:

**1.1 n.r.**

**1.2.** Le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;

**1.3** per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

a) per i manufatti rurali in pietra a secco:

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;

b) per i manufatti rurali non in pietra a secco:

- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;

c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette:

- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

e) per le trasformazioni urbane:

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;

- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture:

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive:

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

### **Art. 80 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico**

**1.** Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice nelle zone di interesse archeologico, come definite all'art. 75, punto 3), si applicano le seguenti prescrizioni.

**2. Non sono ammissibili** nuovi piani, nuovi progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere le peculiarità ambientali, la conservazione e la morfologia naturale dei luoghi;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboricole (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni; a9) realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;

a10) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

**3.** Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti vincolati con espresso provvedimento ministeriale per il loro interesse culturale, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili in applicazione, per quanto ricorrente, dell'art. 107ter;

b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;

b3) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse e/o valenza-rischio archeologico;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario disposto da apposito provvedimento ministeriale, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori dell'area tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio, nonché premialità volumetriche nei limiti del 10% del preesistente nell'ambito dello stesso lotto di intervento;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;

b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art.107ter

4. Qualora sono presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni del presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 38, comma 8 delle presenti norme.

5. n.r.

6. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

7. Scavi e/o movimenti di terre che comportano la manomissione del suolo per una profondità superiore a 50 cm, sono preventivamente autorizzati della Soprintendenza Archeologica Puglia ed eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Stessa

#### **Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa**

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, **nelle aree** interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), **ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR**, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei beni storico culturali e/o costruzioni poste a tutela come cartografate dall'Adeguamento;

a2) realizzazione di nuove opere e/o costruzioni, ancorché pertinenziali, impianti e manufatti a vista, addossate alle preesistenze;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

a9) limitatamente alle aree a valenza/rischio archeologico : scavi e/o movimenti di terre che comportano la compromissione del suolo per una profondità superiore a 50 cm, sono preventivamente autorizzati della Soprintendenza Archeologica Puglia ed eseguiti sotto l'alta sorveglianza della Stessa

**3.** Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti (con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti per i quali sussistano atti ministeriali di riconoscimento del valore culturale e/o identitario); per tali interventi, ove non sarà possibile - con apposito asseveramento del progettista - , mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori preesistenti tradizionali del luogo, dovrà privilegiarsi l'uso di tecnologie eco-compatibili con ricorso a :

-tipologie a blocco isolato,

-materiali di finitura quali: intonaco civile e pietra

- pergolati e tettoie in legno,

- colorazioni in tinte chiare (preferibilmente bianco),

- pluviali e gronde in rame e/o similare (salvo i tratti terminali a terra, in ferro e/o ghisa nonché tratti eseguiti con altri materiali idonei ma con colorazioni analoghe alle murature).

b2) realizzazione di strutture lignee facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario acclarato con specifico provvedimento vincolistico e/o dell'Adeguamento e pertanto, secondo asseverazione del progettista anche a garanzia del rispetto – per quanto applicabile- dell'art. 107 ter, nonché delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati ove possibile in adiacenza alle strutture esistenti; il progetto dovrà rappresentare graficamente la coerenza compositiva, tecnologica eco-compatibile e funzionale della soluzione proposta con asseverazione da parte del progettista – per quanto ricorrente- dell'osservanza dell'art. 107 ter.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

**Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.**

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative, di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a DESTINAZIONE RURALE alla data di entrata in vigore del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere ovvero interferire con la conservazione dei beni storico-culturali a termini dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/04 e smi nonché delle costruzioni e manufatti espressamente tutelate e cartografate dall'Adeguamento;

a2) realizzazione di nuove opere e impianti fuori terra non aventi carattere di provvisorietà ovvero destinati a permanere per oltre 120 giorni continuativi nell'arco annuale.

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

più restrittivi, **sono ammissibili** osservando quanto ricorrente ed applicabile dell'art. 107ter, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti interessati da apposito provvedimento di dichiarazione del valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti nel rispetto, per quanto ricorrente, dell'art. 107 ter;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili preferibilmente in legno, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario acclarato con specifico provvedimento vincolistico e/o dell'Adeguamento e pertanto nel rispetto – per quanto applicabile- dell'art. 107 ter;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo purché realizzati preferibilmente in addizione/adiacenza alle strutture esistenti, coerenti con quanto all'art. 107 ter, per quanto applicabile.

**4.** Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della

---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

**Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali**

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio e in particolare dei beni diffusi del paesaggio agrario, dei caratteri geomorfologici come le lame e/o le orlature di terrazzo. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non risultino coerenti secondo le norme di cui all'art. 107ter;

a3) trasformazioni urbanistiche che alterino i caratteri morfologici ed i tracciati della viabilità pubblica storica della trama insediativa di lunga durata come cartografata in tav. 3.2.4.(da I a IX);

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da ridurre e/o mitigare l'impatto visivo attraverso il ricorso a "schermature verdi" ottenute con essenze florovegetative autoctone, non modificando la sagoma di corpi edilizi originari se presenti, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, e coerentemente con quanto eventualmente applicabile dell'art.107ter;

b2) n.r.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione e/o ristrutturazione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e/o contrastanti con quanto considerato coerente a termini dell'art. 107 ter;

c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, evitando, ove possibile, lo smantellamento totale del manufatto;

c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

d1) per i manufatti rurali

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

d3) trasformazioni urbane

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);
- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutta la zona territoriale omogenea a destinazione rurale (Z.T.O. "E" ex DM 1444/68) e pertanto con esclusione delle aree aventi altra legittima funzione/zonizzazione alla data di approvazione del PPTR.

6bis) Nei Paesaggi Rurali, in tutti gli interventi consentiti in via edilizio-urbanistica, deve essere asseverato il rispetto dell'indice massimo di impermeabilizzazione del 5%. Nell'ambito del rispetto di tale indice, il ricorso ai sistemi pavimentali esterni adottati deve essere dettagliato. Al calcolo della percentuale max del 5%, concorrono anche le superfici coperte dei fabbricati e/o altri manufatti edilizi costituenti superficie utile, come da Regolamento Edilizio, se pavimentati con sistema impermeabile.

6ter) per i beni diffusi quali muri di pietra a secco, pagliari, ponti in pietra, calcare, cisterne semi interrato ecc. e/o altri manufatti in pietra tipici della tradizione costruttiva locale, nella prima fascia di mt. 5 da tali manufatti sono consentiti solo pergolati a giorno in legno. Nei casi di particelle di terreno al cui interno i manufatti in pietra a secco e/o muratura a carattere edilizio costituiscono l'unico episodio "costruttivo", va garantita la fruibilità visiva di tali manufatti dalla pubblica via ove presente.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

6quater) i pergolati lignei a giorno non potranno avere sezionamento superiore a cm 20x20; sono ammessi pergolati con sostegni eseguiti con "colonne" in pietra (massello o muratura- sez. max cm. 50x50) di h. max mt. 2,50, purché con traverse lignee.

7) Gli interventi ammessi nei Paesaggi Rurali sono asseverati dal progettista per coerenza ai contenuti applicabili dell'art. 107 ter.

#### **Art. 84 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico**

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dall'Adeguamento comprendono ulteriori contesti costituiti da:

1) Strade a valenza paesaggistica; 2) Strade panoramiche; 3) circuito ciclabile territoriale

#### **Art. 85 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi**

##### **1) Strade a valenza paesaggistica** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nella tavola 6.3.2 ( II-IV-V-VI-VII).

##### **2) Strade panoramiche** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio, come individuati nella tavola 6.3.2 (I-II-V-VI-VII-VIII) .

##### **3) circuito ciclabile territoriale**

consiste nel circuito composto su strade rurali e/o urbane, anche di tipo panoramico e/o a valenza paesaggistica in grado di costituire una rete ciclabile connettiva tra i maggiori elementi strutturanti dell'assetto territoriale, ambientale e paesaggistico comunale ed è individuato in tav. 6.3.2 (da I a IX); la sua percorrenza rende apprezzabile la "facies" complessiva del territorio locale in ordine alle proprie peculiarità. Tale circuito si collega a quello urbano ed è orientato a costituire rete integrante con le analoghe previsioni di PUMS.

#### **Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi**

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

a) salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei luoghi, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, impedendo l'occlusione di quanto dagli stessi percepibile visivamente;

b) salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;

c) riqualificare e valorizzare strade e viali di accesso alle città.

#### **Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi**

1. n.r.

2. n.r.

---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

3. Gli interventi, ammissibili in via urbanistica, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono. La realizzazione di manufatti e/o cartellonistica pubblicitaria non deve costituire interferenza a scorci visivi di rilievo prospettico; tale condizione deve essere rappresentata dal progettista, producendo apposita rappresentazione prospettica (anche supportata da simulazione di foto-rendering) finalizzato a dimostrare il corretto inserimento dell'opera nel contesto scenico.

**Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi**

1. nella sede delle componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, si applicano le seguenti misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che comporti, compatibilmente con il rispetto del Nuovo Codice della Starda, l'eliminazione di muretti a secco e/o che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali ;

a2) modificazione dello stato dei luoghi con nuove opere edilizie e/o infrastrutturali di tali dimensioni da compromettere le visuali percepite e lo stesso sito di belvedere;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, **si auspicano** piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce.

c2) n.r.

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione paesaggistica del sito anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale e comunale nonché della rete ciclabile comunale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

4. nelle aree delle componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche

## CAPO V - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

### Art. 89 Strumenti di controllo preventivo

1. Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti:

a) L'**autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 38 co. 2;

b) L'**accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi dell'Adeguamento, degli interventi:

b.1) che comportino modifica dello stato esteriore dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1;

b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del Codice e quelli specificatamente disposti da altra normativa di merito.

### Art. 90 Autorizzazione paesaggistica

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici come individuati all'art. 134 del Codice non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni esteriori che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. Gli interventi che comportino modificazione esteriore dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, fatti salvi gli interventi espressamente esclusi a norma di legge e quelli interni alle unità immobiliari, sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure.

**2bis)** Ove ricorrente, è osservata la coerenza ai caratteri stilistici e costruttivi locali di cui all'art. 107 ter delle presenti norme, a firma del progettista.

---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

3. Si applicano le esclusioni di legge in materia.
4. Per gli interventi di lieve entità si applicano le norme vigenti in materia.
5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente verifica la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative dell'Adeguamento, ivi comprese quelle di cui all'art. 37 delle presenti norme ed alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice.
6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di contrasto prevale la più restrittiva.

**Art. 91 Accertamento di compatibilità paesaggistica.**

1. L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi dell'Adeguamento validi per gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP); L'accertamento è condotto in tutti i casi in cui gli interventi prevedano modificazioni esteriori del sito e/o dell'immobile a cui si riferiscono.

**1bis.** L'accertamento recepisce l'asseveramento di coerenza ai caratteri stilisti e costruttivi locali di cui all'art. 107 ter ove espressamente richiamato.

**1ter.** L'accertamento n.r. per gli interventi esentati per legge ancorché concernenti interventi e/o opere esentate, da appositi disposizioni di legge, dall'autorizzazione paesaggistica ex art.146 del Codice.

3. I progetti per i quali si richiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla Relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 2005 e di cui all'art. 92.

4. Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio o all'efficacia del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.

5. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art. 89, comma 1, lett. b2, si applica l'art. 167 co. 1 del Codice.

6. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.

7. L'esito dell'accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell'intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso telematicamente dall'Amministrazione procedente alla Regione ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.

8. Per le aree interessate da Ulteriori Contesti Paesaggisti –UCP- (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche tutele e discipline di settore, nonché esenzioni di dettaglio per le aree della "città consolidata" tipizzate A e B ex DM 1444/68, l'accertamento è condotto in via endoprocedimentale ovvero con procedimento autonomo e presupposto alla efficacia e/o rilascio del titolo abilitativo edilizio, per il quale potrà richiedersi apposito parere della Commissione Locale del Paesaggio.

9. L'accertamento non è richiesto nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice e nell'UCP "La città Consolidata".

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

**10.** Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.

**11. Sono esentati** dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

**12. Sono altresì esentati** dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica:

a) oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:

- - il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, impianti imhoff, pozzi e cisterne, con ripristino dello stato esteriore dei luoghi e senza opere edilizie e/o civili fuori terra; in agro non potranno aversi superfici affioranti di tali manufatti superiori a mq. 4;
- la installazione di corpi luminosi esterni, purché non zenitali, nel numero fino a 10;
- la installazione, da parte di singoli richiedenti, di cartelli pubblicitari di max mq.2 ed altezza fino a mt. 3,50, sorretti da uno o due paletti, purché la loro presenza non superi l'unità, ogni mt. lineari 200;
- la realizzazione di manufatti in opera e/o prefabbricati ad uso esclusivamente privato di servizio ad unità immobiliari preesistenti, per la cottura di alimenti (forni a legna e prefabbricati per grigliatura) eseguiti senza opere di scavo in roccia e per dimensioni massime di mt. 2,00 x 2,00 x altezza mt. 2,50; la loro esecuzione non dovrà comportare l'espianto di essenze poderali arboree.
- - opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione ovvero a 120 giorni oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito e documentato ripristino dello stato dei luoghi;
- - nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice e dell'art. 107ter delle presenti norme:
  - l'ampliamento – ove consentito - delle abitazioni e costruzioni rurali in generale esistenti (escluso quelle tipiche in pietra a secco denominati "pagliari"), fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
  - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici legittimamente esistenti.
  - gli interventi esonerati dall'autorizzazione paesaggistica così come per legge.

b) Gli interventi elencati nel GLOSSARIO (in appendice) di "edilizia libera" con le specificazioni per taluni, ove costituenti **nuovi** interventi, di seguito riportate (stessa numerazione del glossario):

N.:

1 ove, per le pavimentazioni esterne, il cambio cromo-materico interessi superfici fino a mq.20,

2 ove per l'esterno sia prevista una diversa colorazione di superficie fino a mq. 20,

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- 5 per modifiche morfo-materiche di superfici esterne fino a mq.20,
- 7 per le nuove installazioni di superfici esterne fino mq. 9 e/o ml. 9,
- 10 ove vi sia modifica cromo-morfo-materica di manufatti di lunghezza fino a ml. 9 ovvero mq. 9,
- 20 per le installazioni di un numero fino a 10 corpi luce,
- 22 nei casi che non prevedano installazione di apparecchiature su facciata stradale,
- 24 nei casi che non contrastano con le presenti NTA,
- 26 nei casi che non prevedano installazioni su facciate stradali,
- 27 nei casi che non prevedano nuovi depositi all'esterno,
- 28 nei casi di apparecchiature esterne: purché non prevedano nuovi vani murari,
- 30 per rampe esterne di superfice fino a mq. 15,
- 33 se provvisori (durata max 120 giorni),
- 34 ove comportanti modifiche orografiche fino a cm. 20 e/o non comportino modificazioni del regime, idrologico superficiale, su apposito asseveramento di tecnico abilitato,
- 37 installazioni di superfice fino a mq. 30,
- 39 casi che non comportino diverse sagome esterne per un volume superiore a mc. 9,
- 40 nuove realizzazioni fino a mq. 25; per le preesistenze: fino al 10% della superficie totale ove comportante modificazioni cromo-materiche,
- 41 vasche esterne di volume complessivo fino a mc. 9,
- 42 nuove installazioni sui lastrici solari che non occupino più di un quarto della superfice e che non risultino visibili – da pubblica via di prossimità - oltre l'altezza del parapetto e/o cordolo murario se presente,
- 43 per superfici fino a mq. 20,
- 44 per superficie fino a mq 9,
- 45 per superfici fino a mq. 9,
- 46 se di superficie fino a mq.9,
- 47 se di superfice lorda fino a mq.5,
- 48 se di superfice lorda fino a mq.5,
- 50 se di superfice fino a mq.9,
- 52 se di volume fino a mc 9.
- 53 se di superfice fino a mq.9,
- 54 se temporanei (120 giorni max),

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

56 se di superficie fino a mq. 9,

57 se provvisori (fino a 120 gg),

58 se fino a 120 gg.

b bis) relativamente a tutti gli interventi elencati nel glossario resta fermo, ove ricorrente, il rispetto delle applicabili disposizioni normative delle presenti NTA.

**13.** è recepita in toto la documentazione semplificata disposta dalla normativa per l'Autorizzazione Paesaggistica.

#### **Art. 92 Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica**

**1.** La Giunta regionale, previo accordo con il Ministero, può emanare, con propria deliberazione, un regolamento con il quale specifica ed integra i contenuti della relazione paesaggistica, con riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento. Fino all'emanazione di detto regolamento la relazione paesaggistica va redatta secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12/12/2005.

#### **Art. 93 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica**

**1.** Resta alla Regione d'intesa con il Ministero, sentito e/o su istanza del Comune, la competenza di individuare aree gravemente compromesse o degradate nelle quali, definendone anche l'apposito procedimento, la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

#### **Art. 94 Elenco delle autorizzazioni rilasciate**

**1.** Il Comune delegato al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche trasmette trimestralmente alla Regione ed alla Sovrintendenza territorialmente competente, per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale, gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

**2.** Il Comune delegato al rilascio dei provvedimenti di Accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, trasmette trimestralmente alla Regione, per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal Sit regionale, anche gli elenchi dei provvedimenti di Accertamento di compatibilità rilasciati.

#### **Art. 95 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità**

**1.** Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle disposizioni contenute dalle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è di competenza della Regione, che acquisita la relativa istruttoria comunale, si esprime con deliberazione di giunta, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della documentazione in mancanza vale il silenzio assenso.

**2.** Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.

**3.** Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.

## **TITOLO VII - ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO**

### **CAPO I ADEGUAMENTO, VERIFICA DI COMPATIBILITA' E COERENZA DEI PIANI**

#### **Art. 96 Parere di compatibilità paesaggistica**

1. Il parere regionale di compatibilità paesaggistica di cui al comma 1 dell'art.96 delle NTA del PPTR è richiesto per l'approvazione di varianti all'Adeguamento sottoposte ad approvazione regionale;
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale che procede secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 96 delle NTA del PPTR"
3. Qualora il Piano sia assoggettato a procedure di Vas, il parere viene rilasciato nella fase delle consultazioni previste dalla normativa vigente in materia.
4. Il procedimento di cui al co. 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni da quando la struttura competente riceve l'istanza completa di tutti gli elementi istruttori, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale.
5. Il parere di cui al comma 1 non è richiesto per nuovi piani e/o programmi presentati in data successiva all'entrata in vigore dell'Adeguamento e ad esso conformi.

#### **Art.97 Termini e procedimento per ulteriori varianti**

1. Per ulteriori Varianti generali si rimanda alle procedure e termini di legge nazionali e regionali in materia.

#### **Art. 98 n.r.**

#### **Art. 98 bis Coordinamento con altri strumenti di pianificazione.**

1. L'Adeguamento del PRGC al PPTR tiene conto degli altri strumenti di pianificazione territoriale, ivi compresi i Piani di Sviluppo Industriali ed il Piano Regolatore generale del Porto, il Piano delle Coste, agenti sul territorio comunale nel rispetto degli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive di piano. Detti Altri Piani si conformano, nelle forme di legge, alla normativa Paesaggistica regionale.

#### **Art. 99 n.r.**

#### **Art. 100 n.r.**

#### **Art. 101 Forme associative**

1. Resta facoltà comunale utilizzare le forme associative di legge al fine predisporre e/o dare attuazione a piani, progetti o azioni che interessano aree di più Comuni ricompresi all'interno dello stesso ambito paesaggistico, all'occorrenza utilizzando incentivazione e sostegno Regionale e/o Ministeriale.

### **CAPO II MONITORAGGIO**

#### **Art. 102 Monitoraggio**

1. Il monitoraggio dell'attuazione dell'Adeguamento è coordinato ed integrato con l'aggiornamento triennale di cui all'art. 104 comma 5 delle presenti NTA-P ed è finalizzato alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e previsioni di Piano, al miglioramento "in itinere" della efficacia del Piano nonché alla tempestiva individuazione di imprevisti impatti negativi suscettibili di richiederne la revisione.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

2. L'attività di monitoraggio viene svolta dal settore tecnico comunale competente assicurando il controllo della piena attuazione dell'Adeguamento tenuto conto degli indicatori di monitoraggio del PPTR contenuti nel suo Rapporto ambientale nonché del loro aggiornamento.

**Art. 103 coerenza con gli indicatori regionali**

1. La VAS ricorrente a piani e/o programmi attuativi dell'Adeguamento, resta strumento ordinario di verifica anche della coerenza con la tutela e valorizzazione del Paesaggio in ordine agli obiettivi generali e specifici di sostenibilità e gli indicatori individuati dal PPTR stesso.

**Art. 104 Aggiornamento e revisione**

1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art. 38, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati grafici dell'Adeguamento; all'uopo l'istanza in bollo è corredata da dettagliata ricognizione e rappresentazione scritto grafica a firma di tecnico abilitato.

2. Il Comune coinvolgendo la Regione ed il MiBAC nonché avvalendosi di altri Enti con specifiche competenze territoriali in materia attivando apposita conferenza di servizi come per legge, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, provvede alle eventuali relative rettifiche.

3. Gli esiti sono recepiti negli elaborati del Piano a cura del settore tecnico comunale responsabile entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web comunale nonché richiedendo alla Regione di darne evidenza sul sito web interattivo Regionale e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Con cadenza triennale, il Comune provvede, ove necessario, ad aggiornare gli elaborati di Piano ad eventuali nuovi intervenuti provvedimenti vincolistici paesaggistici e/o storico culturali nonché a modifiche urbanistiche significative ai fini della coerenza rappresentativa della Carta Tecnica Regionale (CTR). Delle variazioni viene informata la Regione affinché provveda all'aggiornamento della cartografia tecnica consultabile sul sito interattivo regionale.

## **TITOLO VIII - MISURE DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 105 Misure di salvaguardia**

1. A far data dall'adozione dell'Adeguamento e fino alla sua approvazione finale ovvero nei termini dell'art. 12 c.3 del DPR 380/01 e smi, non sono consentiti interventi in contrasto con le presenti disposizioni normative nonché del PPTR se più restrittive e aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice.

**Art. 106 Disposizioni transitorie**

1. Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 ove ricorrente, e gli interventi da essi previsti sono autorizzati a norma del PPTR se prima della entrata in vigore dell'Adeguamento.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

**1a.** Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi e/ o loro varianti già in fase istruttoria e/o adottati alla data di adozione dell'Adeguamento nonché ai progetti e/o loro varianti per i quali risultano avviati ma ancora non conclusi i procedimenti in materia paesaggistica, si applicano le previgenti disposizioni paesaggistiche del PPTR.

**2.** Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

**2a.** Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PPTR nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PPTR, gli eventuali ulteriori provvedimenti di variante rimangono disciplinati dalle norme vigenti al momento del rilascio/efficacia del titolo abilitativo fino alla scadenza del relativo primo provvedimento paesaggistico.

**Commi da 2bis al 7 : n.r.**

**8.** Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia a i vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono.

**Art. 107 n.r.**

**Art. 107 bis - Orti e giardini urbani privati**

- a. Al fine di migliorare la qualità ambientale della città nella sua parte costruita, nelle z.t.o. ex DM 1444/68 diverse da quella agricola "E", salvo l'applicazione - ove ricorrente - degli art.li 90 e 91 nonché altra norma urbanistica più restrittiva, è consentita la formazione e conduzione di orti o impianti di essenze arbustive/arboree frutticole e/o ornamentali su aree libere, ad esclusione delle superfici lastricate con basole lapidee. Dovranno essere rispettate le norme di igiene alimentare ricorrenti per il tipo di coltura posta in essere nonché dei requisiti di decoro e garanzia di igiene pubblica del contesto. Tali aree, ove di nuovo impianto ovvero negli interventi ristrutturativi di quelle eventualmente già esistenti, dovranno essere sempre recinte con un franco incolto di mt. 3 dai confini e non potranno essere trattate con prodotti chimici di alcun genere. Le recinzioni dovranno essere in muratura fino ad una altezza di mt. 0,50 con eventuale sovrastante ringhiera metallica a disegno semplice di altezza massima di mt. 1,00. Dovrà sempre essere garantito l'idonea ricezione delle acque meteoriche senza sversamenti su pubblica via di fanghi; dovrà esporsi apposita ben visibile insegna indicante la proprietà, una planimetria indicante i tipi di piante presenti. Preliminarmente dovrà essere richiesto apposito parere igienico sanitario su predisposto progetto a firma di tecnico abilitato e sottoscritto anche da agronomo e/o perito agrario.
- b. Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano alle aree di pertinenza di unità abitative unifamiliari.
- c. Alle stesse condizioni di cui sopra, potranno essere idoneamente convertiti, in tutto o in parte, a "tetto giardino/orto" (con l'esclusione dell'impianto di essenze arboree) lastrici solari di edifici di qualsiasi destinazione, con esclusione di quelli la cui caratteristica morfo-corticale presenta modellazione plastica (oltre i 30 cm) estradossale, di volte sottostanti.

**Art. 107 ter – Coerenza ai caratteri costruttivi della tradizione locale**

**1.** Si considerano coerenti con i caratteri costruttivi della tradizione locale e pertanto con le peculiarità paesaggistiche territoriali, piani, progetti ed interventi che osservano in particolare in agro, **per quanto ricorrente e possibile secondo le caratteristiche funzionali, tipologiche e strutturali delle opere progettate, le seguenti disposizioni:**

a) ricorso a tecnologie eco-compatibili ed a sistemi di risparmio energetico;

b) disposizioni planimetriche dei corpi di fabbrica che, in raccordo con i profili eliotermici, favoriscono la maggiore percezione visiva possibile, da pubblica via, di eventuali scorci visuali verso il mare;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- b.1 fanno ricorso a tracciati viari di estensione il più possibile ridotta e con sistemi pavimentali orientati ad ottimizzare il drenaggio e convogliamento delle acque meteoriche;
- b.2 ove possibile e compatibilmente con le norme tecniche di riferimento, vengono adottati sistemi pavimentali viari di alta permeabilità;
- b.3 presentano un impianto strutturale che ricorre a sistemi fondali che riducono allo stretto necessario gli scavi e/o sbancamenti;
- b.4 in agro ricorrono solo ove necessario, per la realizzazione di spazi complementari quali autorimesse, depositi e/o ricovero attrezzi e/o mezzi agricoli, alla realizzazione di interrati e/o seminterrati;
- b.5 in agro collocano e/o ampliano le costruzioni in area di sedime che evita e/o riduce al minimo indispensabile l'eradicamento di essenze arboree preesistenti (salvo il rispetto della disciplina di tutela degli alberi monumentali);
- b.6 in agro, collocano le nuove costruzioni alla maggiore distanza possibile rispetto alla pubblica via ove contermina al suolo/proprietà oggetto di intervento;
- b.7 in agro, creano, ove l'area di intervento è contermina alla pubblica via dalla quale vi si accede, viali alberati e/o con siepi ed arbusti (essenze autoctone) con pavimentazione permeabile di collegamento tra l'ingresso stradale e la costruzione;
- c. in agro ove presenti manufatti tipici di pietra a secco quali i "pagliari", le nuove costruzioni e/o nuovi manufatti accessori mantengono una distanza non inferiore a mt. 5;
- c.1 in agro le rifiniture esterne parietali fanno ricorso ad intonaco civile in tinta chiara, preferibilmente bianco non riflettente;
- c.2 in agro le zoccolature sono eseguite in pietra e/o altro analogo materiale;
- c.3 i serramenti esterni (finestre) fanno ricorso – ove la composizione architettonica lo ammetta - a "persiane" colore "verde Molfetta" realizzate preferibilmente in legno;
- c.4 forma, dimensioni, materiali e colorazioni di serramenti esterni su fronte interposto in cortina edilizia tendono, preferibilmente, ad essere analoghi a quelli caratterizzanti la cortina medesima;
- d. le acque piovane sono recuperate in apposite cisterne interrato;
- e. in agro le nuove recinzioni sono eseguite con muretti di pietra a secco; eventuali ringhiere e/o reti protettive sovrastanti, sono installate senza intaccare il muro di pietra a secco collocandole lungo il lato interno al fondo eventualmente a ridosso del muretto stesso ma senza intaccarlo; in ogni caso il muro di pietra a secco è realizzato con la previsione, a terra, di un congruo numero di varchi, comunque non inferiore a uno ogni 10 metri lineari e delle dimensioni minime di cm. 30x30, per permettere il passaggio della piccola fauna selvatica;
- f. in agro i nuovi impianti serricoli, lungo i confini della proprietà, sono contornati da una fascia alberata con essenze autoctone poderali della larghezza di almeno mt. 3;
- g. le pavimentazioni dei lastrici solari e/o di aree al suolo sono in materiali antigelivo, antisdrucchiolo, preferibilmente in tinta chiara e comunque non riflettente;
- h. in agro e nella RER e REC è fatto ricorso, a tutela dell'avifauna, a sistemi ed impianti illuminotecnici esterni che non hanno impatto luminoso zenitale;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

i. Gli ampliamenti costruttivi degli edifici in muratura portante, ove consentiti, avvengono o secondo principio di integrazione tipologica per “espansione dimensionale” della sagoma o di addizione distinguibile; nelle addizioni distinguibili, gli attacchi alle preesistenze sono resi evidenti con adeguati giunti non mimetici;

h. La installazione sui lastrici solari degli edifici in muratura portante, di nuove balaustre metalliche di protezione avviene in modo da garantire la minore visibilità possibile dalla sede stradale di riferimento della relativa facciata;

i. Le apparecchiature meccaniche esterne degli impianti ed i cavidotti delle nuove reti, **ove non diversamente collocabili**, potranno essere posizionate sulle facciate solo in modo da non alterare la percezione visiva degli elementi ornamentali (cornici, fregi ecc.);

i.1 Sulle facciate percepibili da pubblica via degli edifici in muratura portante, la installazione di nuove pensiline e/o mensole avviene nel rispetto degli elementi compositivi ed ornamentali del fronte;

i.2 Le colorazioni esterne stradali e/o percepibili da pubblica via, rispettano i valori cromatici preesistenti se afferenti a costruzioni ante 1950; negli altri casi tendono ad uniformarsi alle colorazioni dominanti del contesto;

l. I torrini scala sui lastrici solari sono delle dimensioni minime necessarie;

l.1 I lastrici solari non presentano apparecchiature impiantistiche che spiccano oltre la quota del torrino scala o del parapetto, se presenti, e comunque per le canne fumarie e di esalazione oltre la quota superiore di mt. 1 dal parapetto, fermo restando la loro collocazione in punto meno visibile da pubblica via, salvo diversa prescrizione normativa di merito;

l.2 Le canne fumarie di nuova installazione, salvo disposizioni specifiche più restrittive, possono trovare apposizione sulle pareti esterne dei fabbricati solo in caso di dimostrata e certificata (da parte del progettista) impossibilità a murarle ovvero di impossibilità a ricorrere ad altri sistemi tecnologici di abbattimento dei fumi domestici e/o di attività per la ristorazione;

m. in agro I pergolati sono realizzati in legno con sezionamento max di cm. 20x20; possono far ricorso ad elementi ausiliari verticali in muratura purché posti al suolo quali “colonne” in pietra (massello o muratura- sez. max cm. 50x50) di h. max mt. 2,50;

m.1 Le tettoie, sempre non consentite nel centro storico (Isola S. Andrea), sono conformate ai caratteri costruttivi e compositivi dell'edificio a cui sono addossate e se isolate e in agro assumono veste di opera dai caratteri costruttivi “referenziati” secondo la tradizione;

n. in agro Gli elementi estradossali di pozzi e cisterne affioranti dal terreno e/o livello del suolo circostante, sono sempre pavimentate con materiali antisdrucchiolo e non riflettente

o. in agro tranne i pergolati e/o tettoie lignee coperte con tegole e/o materiali analoghi, non sono realizzate ulteriori opere e/ manufatti a ridosso dei “pagliari” ad eccezione di manufatti temporanei (max 120 giorni di durata);

p. Vengono conservati e valorizzati sistemi agricoli irrigui realizzati con manufatti in pietra;

2. Nel rispetto, per quanto possibile delle disposizioni sopra elencate, sono ammissibili nuove opere che presentino carattere di unicità e distinguibilità dal contesto edilizio di riferimento, a condizione che il progettista rappresenti, in modo dettagliato e circostanziato, le ragioni ed i riferimenti storici, tipologici, compositivi e funzionali, in apposita relazione completa di illustrazioni e/o citazioni di riferimento. Tali opere assumono carattere “referenziato” e pertanto, sotto il profilo relazionale col sito, vanno valutate alla luce degli esempi e referenze richiamate.

3. quanto al comma 2 non trova applicazione nelle zone urbanistiche “C” e “D”.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

Del rispetto di quanto al presente articolo, ove espressamente richiamato dalle presenti norme, è dato atto con apposita asseverazione da parte del progettista; il direttore dei lavori, al termine dell'esecuzione delle opere, ne attesta il rispetto con apposita dichiarazione integrata da documentazione fotografica.

**Art. 107 quater - Misure per i territori a tipizzazione urbanistica: "verde urbano e territoriale" in agro e nell'ambito di Lama Cupa/Martina**

**1.** Nei territori a tipizzazione urbanistica "verde urbano e territoriale", Piani, progetti ed interventi dovranno essere orientati al rispetto degli obiettivi di qualità paesaggistica perseguiti dall'Adeguamento; norme e/o disposizioni più restrittive dettate da leggi, regolamenti e/o strumenti sovraordinati rispetto alla pianificazione generale comunale, prevalgono rispetto alle misure di seguito disposte.

Come da art. 29 delle NTA urbanistiche, gli Usi previsti: Verde attrezzato, Verde pubblico urbano, Attrezzature di parcheggio, Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile, Usi vari di tipo diffuso, Uso agricolo familiare e aziendale, dovranno rispettare le seguenti misure:

**1bis. non sono ammissibili:**

a) la compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio, dei beni diffusi del paesaggio agrario, dell'assetto idro-geomorfologico. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali e agricole, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate nonché gli interventi di ingegneria naturalistica;

a bis) l'espianto distruttivo di essenze arboree poderali impiantate fino al 1950, se non per documentate e certificate ragioni fitosanitarie e nel rispetto della normativa a tutela degli ulivi monumentali;

b) le opere che non risultino coerenti con l'art. 107ter;

c) le trasformazioni che alterino la morfologia dei tracciati della viabilità podereale e/o interpodereale preesistenti realizzate prima del 1950; sono esenti i casi di tratti interpoderali per i quali a seguito di compravendita e/o trasferimento di proprietà, vengano a mancare le ragioni di utilizzo;

d) la realizzazione e l'ampliamento, al suolo, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

d bis) la installazione di cavidotti reti tecnologiche ed energetiche ad uso degli insediamenti e/o attività ammesse dovrà trovare collocazione entroterra e solo in casi di comprovata necessità su pali la cui disposizione non dovrà compromettere le peculiarità del sito e degli elementi naturali, seminaturali e antropici, costitutivi dell'area di intervento;

e) nuove attività estrattive e ampliamenti;

e bis) alterazioni morfo-strutturali dei terreni comportati variazione orografica superiore a mt.0,20;

f) la distruzione di *beni diffusi del paesaggio agrario* come elencati all'art.76 c.4 delle presenti NTA-P; per detti beni deve essere garantito lo stato di buona conservazione manutentiva e l'osservanza delle disposizioni contenute nel citato articolo;

g) la realizzazione e/o la ristrutturazione di muri di recinzione in materiale diverso dalle pietre a secco;

g bis) la ristrutturazione di muri di recinzioni anteriori al 1950 in muratura portante;

h) il ricorso a sistemi impermeabili di pavimentazione esterna, per i quali dovranno privilegiarsi i materiali naturali e/o industriali posati a secco; ove possibile dovranno realizzarsi giunti aperti idonei alla crescita erbosa;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- i) la realizzazione di nuovi tracciati viari carrabili se non per assoluta necessità derivante dalla mancanza di accessibilità viaria carrabile preesistente e/o diversa dalle servitù di passaggio tra fondi; in tali casi, i nuovi tronchi viari dovranno avere larghezza e lunghezza minima necessaria, dovranno essere sterrati (non asfaltati) e/o con sistemi pavimentali a secco permeabili, con bordi privi di qualsiasi tipo di recinzione diversa da siepe e/o muretti di pietra a secco di sezionamento analogo a quelli di prossimità;
- l) la realizzazione di sistemi illuminotecnici per esterni, a diffusione zenitale, ai fini della tutela dell'avifauna notturna;
- m) per le "attrezzature di parcheggio" consentite, la percentuale di area esterna a tale uso pavimentata – sempre con sistemi a secco e permeabili – non dovrà essere superiore al 70% dell'area complessiva di intervento. Dovranno in tutti i casi essere adottate soluzioni di impianto arboreo e/o arbustivo (anche con ricorso alla realizzazione di pergolati lignei) idoneo a mitigare la percezione visiva dei veicoli; le aree così sistemate concorreranno al calcolo della superficie a verde (Sv : 80% della SFp);
- n) installazione definitiva e/o temporanea di impianti di diffusione acustica diversi da quelli di allarme per la sicurezza delle attività svolte, dei confini delle proprietà e/o le costruzioni;
- o) la dispersione in atmosfera di fumi diversi da quelli di provenienza domestica e/o attività connesse agli usi consentiti all'uopo eventualmente regolamentati ed autorizzati dall'ASL e/o ARPA competente;
- o bis) la combustione all'esterno, di quantità di materiale di risulta da attività di potatura che non avvenga per singoli episodi (ove contemporanei, adeguatamente distanziati) e per quantità relative a max n. 10 essenze arboree, nel rispetto di ogni norma e regolamento di igiene e sicurezza di riferimento. In tutti i casi detta attività andrà preventivamente denunciata ai competenti organi tecnici comunali;
- p) la mancata manutenzione straordinaria degli immobili e manufatti esistenti legittimamente realizzati nonché dell'assetto vegetazionale preesistente, quando ciò comporti uno stato di compromissione, anche solo visiva, del decoro ed igiene ambientale dei luoghi.

**1ter. restano ammissibili, tra gli interventi consentiti in via urbanistica:**

- a) la realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo; la installazione entroterra di impianti imhoff. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da ridurre e/o mitigare l'impatto visivo attraverso il ricorso a "schermature verdi" ottenute con essenze florovegetative autoctone;
- a bis) la realizzazione di cisterne interrate e/o vasche fuori terra e/o parzialmente interrate, per la raccolta delle acque piovane ad utilizzo irriguo, purché le vasche parzialmente o totalmente fuori terra siano di dimensioni non superiori e a mt. 4,00 x 2,00 x mt.2,50 di altezza, a cielo aperto e con rivestimento esterno in blocchetti di pietra o intonaco civile bianco non riflettente. Il dimensionamento di tali cisterne e/o vasche rispetto alle colture presenti in sito, deve essere documentato e certificato da Tecnico abilitato; dimensioni superiori sono ammesse solo in caso di attività aziendali che ne documentino, a firma di Tecnico abilitato, la necessità rispetto agli usi consentiti;
- b) la realizzazione e l'ampliamento, sui lastrici solari piani delle costruzioni, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; per le costruzioni storiche in muratura portante in pietra, tali impianti non dovranno risultare apprezzabili nei prospetti ovvero non dovranno emergere oltre la linea orizzontale di coronamento del fronte; per le nuove costruzioni o costruzioni preesistenti al 1950, potranno ammettersi soluzioni che fanno ricorso a sostegni emergenti dalla linea di coronamento del fronte purché inseriti in un generale sistema compositivo architettonico; a tutela dell'avifauna, sono da evitarsi soluzioni che adottano superfici riflettenti;
- c) la manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo delle costruzioni ed opere legittimamente realizzate dopo il 1950, nonché la demolizione e/o ristrutturazione di edifici esistenti, privi di valore storico/testimoniali, e/o parti di essi dissonanti e/o contrastanti con l'originario assetto architettonico, coerentemente con quanto all'art. 107 ter;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- d) la manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, evitando, ove possibile, lo smantellamento totale del manufatto;
- e) la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” purché senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- f) la realizzazione di pergolati lignei con sostegni, a tutta altezza o parziale, eseguiti con “colonne” in pietra (massello o muratura- sez. max cm. 50x50) di h. max mt. 2,50, purché con restante struttura lignea. Per i pergolati, sempre lignei e/o a finitura lignea, ad uso domestico il sezionamento non potrà essere superiore a mt. 0,20x0,20;
- f bis) la realizzazione di gazebo e/o pergotende, purché lignei e/o a finitura lignea; i materiali di eventuale copertura dovranno avere colorazione uniforme in tinta avorio e/o bianco non riflettente;
- f ter) la installazione di elementi di “arredo ambientale” (panche, tavoli, contenitori rifiuti, ecc.) purché realizzati secondo disegno unificato ed improntato a grande semplicità, con materiali eco-compatibili e localizzati in modo da non interferire con le caratteristiche strutturali ed ambientali dei luoghi;
- f quater) tutti gli insediamenti, pubblici e/o privati, nonché i suoli anche solo a presenza vegetazionale, dovranno dotarsi di apposita area, in prossimità degli accessi, idonea alla collocazione dei contenitori dei rifiuti differenziati da smaltire nelle forme di legge e/o regolamenti locali; dette aree dovranno essere contornate da aiuole o muretti a secco e conservate nelle migliori condizioni di decoro ed igiene;
- g) gli interventi di rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle aree a caratterizzazione naturalistica e/o geomorfologica;
- h) il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, impianti imhoff, pozzi e cisterne, con ripristino dello stato esteriore dei luoghi e senza opere edilizie e/o civili fuori terra;
- i) la installazione, targhe e/o cartelli direzionali e/o pubblicitarie della localizzazione delle attività consentite, purché non superiori a mq.2 ed altezza fino a mt. 3,00, sorretti da uno o due paletti;
- l) la realizzazione di manufatti in opera e/o prefabbricati ad uso esclusivamente domestico e di servizio ad unità immobiliari preesistenti, per la cottura di alimenti (forni a legna e prefabbricati per grigliatura), purché eseguiti senza opere di scavo in roccia e per dimensioni massime di mt. 2,00 x 2,00 x altezza mt. 2,50; la loro esecuzione non dovrà comportare l'espianto di essenze poderali arboree;
- m) opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione ovvero a 120 giorni oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito e documentato ripristino dello stato dei luoghi;
- n) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo di opere civili e/o manufatti, non diversamente regolamentati dal presente articolo, legittimamente esistenti;

**2. Ove ricorrente è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:**

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

**3. Per i beni diffusi del paesaggio agrario elencati all'art. 76 c.4**, nella prima fascia di mt. 5 da tali manufatti sono consentiti solo pergolati a giorno in legno lasciando sempre libera la percezione visiva di tali beni.

**4. Deve sempre essere osservato:**

---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL P.P.T.R.

- il rispetto, dell'indice massimo di impermeabilizzazione del 5% della superficie del suolo. Al calcolo della percentuale max del 5%, concorrono anche le superfici coperte dei fabbricati e/o altri manufatti edilizi costituenti superficie utile, come da Regolamento Edilizio, se pavimentati con sistema impermeabile. Nell'ambito del rispetto di tale indice, il ricorso ai sistemi pavimentali esterni adottati deve essere dettagliato. Sono esclusi da tale calcolo le aree di sedime delle opere/costruzioni in pietra a secco e le superfici pavimentate con sistemi a secco in grado di garantire, con apposita dettagliata relazione asseverata da Tecnico abilitato, il necessario imbibimento idoneo a non compromettere le caratteristiche strutturali del generale strato di terreno vegetale posto al di sopra del sub piano roccioso dell'area di intervento.

**5. Gli interventi ammessi sono asseverati, dal progettista, per coerenza ai contenuti applicabili dell'art. 107 ter.**

**Art. 108 Disposizioni finali**

1. In caso di contrasto tra previsioni normative e cartografia sono prevalenti le prime.

**1bis.** Per gli **Immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 75** (art. 136 del Codice) come delimitate nelle tavole della sezione 6.3.1. (I-II) e come alle schede PAE 0007 e PAE 0111, eventuali disposizioni più restrittive contenute nelle schede PAE restano prevalenti fino ad eventuale ridefinizione delle stesse d'intesa con Regione e Ministero. Per le Schede PAE 007 e PAE 0111 valgono gli aggiornamenti e rettifiche a seguito della D.G.R. del 17 aprile 2018, n. 623 (in B.U.R.P. n. 63 del 7-5-2018) a cui si rimanda.

2. Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web del Comune tutte le indicazioni contenute nelle tavole degli elaborati grafici sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata.

3. Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dal Comune con segnalazione alla Regione ed al Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni di Piano. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura del Comune.

4. L'Adeguamento recepisce in toto le NTA del PAI, si coordina con il Piano Regolatore Generale del Porto ed il Piano Comunale delle Coste.

5. Nelle aree interessate dalla presenza di fabbricati, manufatti e/o funzioni per le attività produttive, sono incentivati gli interventi di ripermabilizzazione e rinverdimento delle superfici pavimentali e/o, per queste ultime, delle superfici dei terrazzi e dei lastrici solari (tetto/terrazzo giardino). Sono particolarmente indicate sistemazioni di aree verdi, al suolo, nei contorni di confinamento, con ricorso ad essenze florovegetative idonee ad avere all'occorrenza funzione di barriere alle polveri ed al rumore. E' inoltre incentivato il ricorso a tecnologie di utilizzo della energia da fonti rinnovabili.

A tale scopo il Comune può stabilire e/o regolamentare forme apposite di sgravi fiscali e/o premialità volumetrica, accessoria e/pertinenziale, nei limiti del 10% della volumetria massima ammissibile.

6. L'adeguamento recepisce in toto quanto all'art.36 (sotto riportato) della L.R. 30.11.2019 n.52 in BURP n. 139 del 21-11-2019

*<<Art. 36 - Disposizioni attuative della legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 e dell'articolo 45 del PPTR*

*1. A integrazione delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali sono consentite le attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1998, n. 20 (Turismo rurale), senza necessità di approvazione regionale, e dall'articolo 45, commi 3 e 4 delle norme tecniche d'attuazione del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), salvo che il comune interessato non esprima la volontà di non avvalersene con delibera del consiglio comunale. >>*


## GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA

### ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004).

La tabella, nello specifico, riporta:

1. Il **regime giuridico** dell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinqies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006.
2. L'elenco delle **categorie di intervento** che il d.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
3. L'elenco, non esaustivo, delle **principali opere** che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 222/2016.
4. L'elenco, non esaustivo, dei **principali elementi** oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.




# GLOSSARIO - EDILIZIA LIBERA


(ai sensi dell' art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222)

## ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE


REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
<b>Edilizia Libera</b> (d.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)	<b>Manutenzione ordinaria</b> Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)	<b>Pavimentazione esterna e interna</b>	1
		Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)	<b>Intonaco interno e esterno</b>	2
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)</b>	3
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico</b>	4
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Rivestimento interno e esterno</b>	5
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Serramento e infisso interno e esterno</b>	6
		Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Inferrata/Altri sistemi anti intrusione</b>	7
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	<b>Elemento di rifinitura delle scale</b>	8




	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	<b>Scala retrattile e di arredo</b>	9
	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	<b>Parapetto e ringhiera</b>	10
	Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti)	<b>Manto di copertura</b>	11
	Riparazione, sostituzione, installazione	<b>Controsoffitto non strutturale</b>	12
	Riparazione, rinnovamento	<b>Controsoffitto strutturale</b>	13
	Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma	<b>Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi</b>	14
	Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma	<b>Ascensore e impianti di sollevamento verticale</b>	15
	Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma	<b>Rete fognaria e rete dei sottoservizi</b>	16
	Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma	<b>Impianto elettrico</b>	17
	Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma	<b>Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas</b>	18
	Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi	<b>Impianto igienico e idro-sanitario</b>	19




		sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma		
		Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma	<b>Impianto di illuminazione esterno</b>	20
		Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma	<b>Impianto di protezione antincendio</b>	21
		Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	<b>Impianto di climatizzazione</b>	22
		Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	<b>Impianto di estrazione fumi</b>	23
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	<b>Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione</b>	24
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	<b>Punto di ricarica per veicoli elettrici</b>	25
<b>Edilizia Libera</b> (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis)	<b>Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW</b>  Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW  (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 2)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	<b>Pompa di calore aria-aria</b>	26




<b>Edilizia Libera</b> d.lgs. n. 128/2006, art. 17	<b>Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc</b> (d.lgs. n. 128/2006, art. 17)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	<b>Deposito di gas di petrolio liquefatti</b>	27
<b>Edilizia Libera</b> (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)	<b>Eliminazione delle barriere architettoniche</b> Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 21)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	<b>Ascensore, montacarichi</b>	28
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	<b>Servoscala e assimilabili</b>	29
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Rampa</b>	30
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario</b>	31
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Dispositivi sensoriali</b>	32
<b>Edilizia Libera</b> (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c)	<b>Attività di ricerca nel sottosuolo</b> Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 23)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie</b>	33
<b>Edilizia Libera</b>	<b>Movimenti di terra</b> Movimenti di terra strettamente	Manutenzione, gestione e livellamento	<b>Terreno agricolo e pastorale</b>	34
		Manutenzione e gestione	<b>Vegetazione spontanea</b>	35




(d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d)	pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.  (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 24)	Manutenzione e gestione	<b>Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.</b>	36
<b>Edilizia Libera</b> (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)	<b>Serre mobili stagionali</b> Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.  (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 25)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio</b>	37
<b>Edilizia Libera</b> (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)	<b>Pavimentazione di aree pertinenziali</b> Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati  (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 27)	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	<b>Intercapedine</b>	38
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	<b>Locale tombato</b>	39
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	<b>Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi</b>	40
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	<b>Vasca di raccolta delle acque</b>	41



<b>Edilizia Libera</b> (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quater)	<b>Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici</b> Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico</b>	42
<b>Edilizia Libera</b> (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e- quinques)	<b>Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza</b> Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate</b>	43
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo</b>	44
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione</b>	45
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo</b>	46
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione</b>	47
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo</b>	48
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette</b>	49		



		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo</b>	50
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	<b>Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare</b>	51
<b>Edilizia Libera</b> (d.P.R. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5)	<b>Manufatti leggeri in strutture ricettive</b>  Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.  (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 16)	Installazione, riparazione e rimozione	<b>Manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati</b>	52
<b>Edilizia Libera</b> (d.P.R. n. 380/2001,	<b>Opere contingenti temporanee</b>  Opere dirette a soddisfare	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	<b>Gazebo</b>	53
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di	<b>Stand fieristico</b>	54



art. 6, comma 1, lett. e-bis) - previa Comuni- cazione Avvio Lavori	obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 26)	manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione		
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	<b>Servizi igienici mobili</b>	55
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	<b>Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili</b>	56
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	<b>Elementi espositivi vari</b>	57
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	<b>Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente</b>	58

